

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

215.

SITZUNG

31-7-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

- a) **Disegno di legge n. 149:**
« Disposizioni in materia di caccia riguardanti le riserve comunali, la delega alle Province e l'indennizzo dei danni cagionati dalla selvaggina » (presentato dai cons. reg. Benedikter, Brugger, Wahlmüller, Schatz, Ziernhöld, Kapfinger e Magnago);
- b) **Disegno di legge n. 155:**
« Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale » (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 3

INHALTSANGABE

- a) **Gesetzentwurf Nr. 149:**
« Jagdrechtliche Bestimmungen betreffend die Gemeindejagdreviere, die Delegation an die Provinzen und den Ersatz der Wildschäden » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Brugger, Wahlmüller, Schatz, Ziernhöld, Kapfinger und Magnago);
- b) **Gesetzentwurf Nr. 155:**
« Errichtung und Verwaltung der Jagdreviere im Gebiete der Region » (vorgelegt vom Regionalausschuß)

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,18.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 30-7-1964.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Sono in discussione:

a) *Disegno di legge n. 149: « Disposizioni in materia di caccia riguardanti le riserve comunali, la delega alle Province e l'indennizzo dei danni cagionati dalla selvaggina »*
(presentato dai Consiglieri regionali Benedikter, Brugger, Wahlmueller, Schatz, Ziernhoeld, Kapfinger e Magnago;

b) *Disegno di legge n. 155: « Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale »* (presentato dalla Giunta regionale).

Prima leggiamo la relazione Benedikter, poi la relazione Turrini, poi la relazione di maggioranza della Commissione e quindi la relazione di minoranza.

BENEDIKTER (S.V.P.): Con la presente proposta di legge elaborata d'intesa con esperti qualificati delle associazioni di categorie interessate (Südtiroler Bauernbund e sezione provinciale della Federazione della caccia) il gruppo consiliare S.V.P. nel Consiglio regionale vuole avviare alla necessità indifferibile di un riordinamento normativo dell'attività venatoria e del risarcimento di danni causati da selvaggina. Non si tratta dunque di una riforma generale del diritto di caccia inquadrato nel T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia approvato con R.D. 5-6-1939, n. 1016; particolarmente non vengono toccate le norme per l'esercizio della caccia (come, per esempio, chi possa ricevere una licenza di caccia nella riserva comunale), sebbene anche per tale materia da tempo si notino certe tendenze di riforma. Come è noto, la Regione

Trentino-Alto Adige ha potestà legislativa primaria in materia di caccia, vuol dire che il suo potere legislativo è limitato solo dall'osservanza dei principi costituzionali. A differenza delle altre Regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Aosta), la nostra Regione finora non ha fatto uso di questa potestà legislativa.

Le necessità indifferibili consistono:

- 1) nell'ancoramento nella legislazione del principio che nella zona alpina sono costituite riserve comunali con relativa amministrazione autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale, con maggioranza dei cacciatori nel comitato della caccia comunale. Questo principio è bensì espresso nell'art. 67 del citato T.U., ma potrebbe senz'altro essere tolto da esso (e difatti si delinea già una tendenza in questo senso) con il conseguente pericolo, che, in occasione del varo di una futura legge regionale, potrebbe essere fatta l'obiezione dell'esistenza di principi generali opposti;
- 2) nel decentramento delle attribuzioni amministrative in materia di caccia alle Province come fu effettuato in tutte le Province d'Italia, in base al D.L. n. 987 del 10-6-1955, meno in quelle di Trento e Bolzano. Da allora le amministrazioni provinciali non autonome esercitano pressoché tutte le funzioni amministrative in materia di caccia, coadiuvate da un rappresentativo comitato provinciale della caccia. Questo decreto non ebbe applicazione nella nostra Regione perché esiste appunto un'autonomia regionale e ciò nonostante la norma dell'art. 14 dello Statuto che prevede la delega delle funzioni alla Provincia e ai Comuni. Proponiamo che tutte

le funzioni amministrative spettanti alla Regione vengano esercitate dagli organi provinciali, perché non ha senso l'esercizio da parte della Regione di quelle poche competenze che il decreto di decentramento riserva al Ministro. Non ha senso, prima di tutto, perché esiste l'art. 14 e perché le competenze in parola (cioè l'emanazione del calendario venatorio, la limitazione del diritto di caccia a tutela di certe specie di selvaggina, la concessione di riserve private che non fanno parte delle riserve comunali, l'ordinamento delle riserve comunali) possono essere esercitate meglio sul piano provinciale con la collaborazione del comitato provinciale della caccia, considerando che un minimo di coordinazione è già garantito dalla competenza della Regione di impartire direttive generali. A questo punto sia anche ricordato che per effetto delle norme di attuazione dello Statuto approvate con D.P.R. 30-6-1951, n. 547, gli elenchi nazionali della selvaggina protetta e degli animali nocivi sono vincolanti per la Regione, sicché le voci di tali elenchi possono essere estese, ma non diminuite;

- 3) nell'introduzione di un coordinamento per il risarcimento di danni causati alle colture agrarie dalla selvaggina. Un tale ordinamento è previsto nel T.U. solo per le zone di ripopolamento e cattura e perciò riveste poca importanza pratica, mentre già da anni i danni causati dalla selvaggina in certe valli della Regione costituiscono una rilevante minoranza del già esiguo cespite indisponibile di vita dei contadini montani; è infatti intollerabile, che si continui tacitarli col pagamento di piccole somme che hanno il sapore di elemosina. Già

l'autoamministrazione della caccia da parte dei cacciatori sul piano comunale, comporterà un più alto senso di responsabilità dei cacciatori, in gran parte a loro volta contadini, e quindi provvedimenti immediati, atti a diminuire i danni. Dall'autonomia regionale e provinciale ci si aspetta la soddisfacente sistemazione dell'indennizzo rendendolo sollecito ed adeguato, anche in connessione con il fabbisogno di spesa per tale. Per l'indennizzo è previsto accanto ad un maggiore stanziamento regionale a favore del bilancio del comitato provinciale della caccia, un contributo a tale bilancio fissato in egual misura per tutti i cacciatori autorizzati nella provincia.

- 4) nel ripristino della libertà d'associazione e nel conseguente subentro dei comitati comunali e di quelli provinciali nelle funzioni di pubblica amministrazione già attribuite alla Federazione della caccia in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 26-6-1962.

La Corte costituzionale con sentenza n. 69 del 26-6-1962 ha dichiarato incompatibili con l'art. 18 della Costituzione (libertà d'associazioni) ed ha abrogato due norme della legge sulla caccia, e cioè il terzo comma dell'art. 8 che prevede l'obbligo di iscrizione alla sezione locale della Federazione italiana della caccia e l'ultimo comma dell'art. 91, che, ricollegandosi all'obbligo di iscrizione, prevede il pagamento del contributo obbligatorio alla Federazione italiana della caccia ed al Comitato olimpico (CONI). Con successiva sentenza n. 71 del 10-5-1963 la Corte costituzionale, ribadendo la precedente decisione, ha dichiarato anche la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge nella parte in cui fa riferimento all'obbligatorio pagamento delle quote di iscrizione al CONI e alla Federazione.

Nella motivazione della sentenza si legge testualmente: « Il confronto dei compiti della Provincia e dei comitati provinciali con quelli della Federazione dimostra chiaramente che a questa spettano funzioni che o sono già di quegli organi o meramente ausiliarie di quelle, o che oggi si devono ritenere cessati (indirizzo della stampa venatoria) o, infine, tali, quali la difesa in genere degli interessi dei cacciatori e fors'anche la « propaganda delle buone norme venatorie », da tenere distinte dalle « disposizioni vigenti in materia venatoria », che sono quelle che, come la difesa medesima della Federazione ha ritenuto, possono far sorgere sospetti sulla legittimità costituzionale di un ente pubblico a struttura associativa, anche nel caso che si accostino o si aggiungano ad altri di natura schiettamente pubblica. In realtà risulta da questo esame che la Federazione, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attività della caccia, si limita in sostanza a « inquadrare » obbligatoriamente i cacciatori e a presiedere alla loro attività, in patente violazione pertanto dell'art. 18 Cost. ».

Dalla sentenza dunque emerge chiaramente che in futuro la Federazione italiana della caccia in base all'art. 18 della Costituzione potrà esistere solo come libera associazione e non potrà più esercitare funzioni di pubblica amministrazione. La Corte costituzionale riguardo agli organi competenti in materia di caccia si riferisce alle Province ed ai comitati provinciali della caccia. Infatti nella sentenza sopracitata la Corte costituzionale accenna pure brevemente al fatto che in tutte le Province d'Italia (ad eccezione delle Province di Bolzano e Trento) con decreto n. 987 del 10-6-1955 « la maggior parte delle attribuzioni statali in materia di caccia sono state trasferite alle amministrazioni provinciali e ai comitati provinciali, i quali svolgono ora i

compiti consultivi loro assegnati, accanto ad altri ausiliari e di amministrazione attiva, su richiesta di quelle, laddove il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le attribuzioni rimaste di sua competenza, deve avvalersi, anziché, come prima del parere di quei comitati, di quello dei presidenti delle Giunte provinciali ».

La sentenza poi prosegue: « Ora le finalità pubbliche che si assumono assicurate dalla Federazione e la connessa necessaria vigilanza sono quasi integralmente affidate dalla legge alle amministrazioni provinciali o ai comitati provinciali della caccia, già definiti dal T.U. del 1939 « organi della provincia con ordinamento autonomo ». In base all'art. 38 del sopraccitato D.P.R., a questi comitati sono affidati i seguenti compiti:

- a) vigilano sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedono a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immisioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellazione a mezzo anche di apposite guardie;
- b) danno impulso nella provincia a una vasta azione di propaganda « per diffondere tra i cacciatori, uccellatori e i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia e il rispetto delle norme che disciplinano la materia venatoria »;
- c) segnalano al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
- d) segnalano al medesimo presidente l'opportunità di una zona di ripopolamento e di

cattura, nonché ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

- e) provvedono alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia;
- f) provvedono alla gestione dei fondi ».

Dall'elencazione inalterata dei compiti del comitato provinciale della caccia deriva che il comitato amministra i fondi provinciali per la caccia che consistono nelle assegnazioni da parte del Ministero dell'agricoltura, in un fondo globale stanziato dalla Regione ed in un contributo dei cacciatori. La composizione del comitato è stabilita all'art. 5 della proposta. I comitati provinciali della caccia sostituiscono anche il comitato centrale della caccia come organo consultivo per l'emanazione da parte della Provincia di quelle disposizioni, che erano competenza del Ministro o della Regione.

Già l'art. 67 del T.U. stabilisce che il canone spettante ai Comuni è fissato dal Prefetto, dunque sul piano provinciale. Questo canone in futuro comprenderà tutte le contribuzioni del cacciatore ad eccezione delle tasse statali; dovrà essere tenuto in limiti che consentano l'esercizio della caccia a tutti. Il canone dunque comprende una quota a favore del Comune, una a favore del bilancio del comitato comunale della caccia ed infine la quota fissa di contributo al comitato provinciale della caccia.

La riserva comunale costituita per legge è amministrata formalmente dal Comune, che però esercita tale funzione attraverso il comitato comunale della caccia da esso nominato e composto in maggioranza da cacciatori. Il comitato comunale dispone di un apposito bilancio, le cui entrate sono date precipuamente dal canone di caccia. Il consiglio comunale deve trovare col comitato un accordo sul canone da

devolvere al comitato stesso. Se l'accordo non viene raggiunto, interviene la Giunta provinciale a dirimere il conflitto. Siccome il canone di caccia dovrà essere alla portata di tutti e d'altra parte non dovrà essere trascurata la cura della selvaggina, potrà rendersi necessario, secondo la situazione, un assegno straordinario da parte del comitato provinciale della caccia. Tale possibilità è già prevista dalle vigenti disposizioni del T.U.

Ci siamo limitati solo alla modifica di regolamentazioni incompatibili con la Costituzione od ormai insostenibili in regime autonomistico, senza inoltrarci in una riforma generale della legislazione sulla caccia, per venire incontro, sedici anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto della Regione, alle più impellenti necessità di un riordinamento democratico in materia di caccia, adeguato alla situazione effettiva, aderente anche alle esigenze della più larga partecipazione della categoria all'amministrazione fin dove compatibile con la responsabilità unitaria per il bene comune degli organi democraticamente eletti.

Disegno di Legge

« DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA RIGUARDANTI LE RISERVE COMUNALI, LA DELEGA ALLE PROVINCE E L'INDENNIZZO DEI DANNI CAGIONATI DALLA SELVAGGINA ».

Art. 1

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5-6-1939, n. 1016, con le successive modifiche ed integrazioni fino all'entrata in vigore della pre-

sente legge, ivi compreso il D.P.R. 10-6-1955, n. 987, successivamente citato come « testo unico », si applica nel territorio della regione salvo quanto disposto con le norme seguenti.

Art. 2

Il territorio della Regione Trentino - Alto Adige costituisce zona faunistica alpina a sè stante divisa in due circoscrizioni corrispondenti alle province di Trento e Bolzano.

Sono costituite di diritto riserve di caccia i territori di tutte le circoscrizioni comunali, escluse le zone riservate ai privati. In caso di cessazione di una riserva privata di caccia la relativa zona entra immediatamente a far parte della riserva comunale. In caso di concessione di nuova riserva privata, la relativa zona cessa di far parte della riserva comunale.

Art. 3

L'amministrazione delle riserve comunali spetta al Comune che la esercita tramite un comitato della caccia di cinque, sette o nove membri, nominato dal Consiglio comunale e composto come segue:

- a) per almeno la metà di cacciatori in possesso di regolare licenza di caccia per la riserva relativa, rappresentanti della o delle libere associazioni provinciali di categoria più rappresentative designati dalle associazioni medesime;
- b) per il resto di rappresentanti locali degli interessi dell'agricoltura e delle foreste, designati dalla o dalle associazioni provinciali di categoria più rappresentative.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.

Il comitato comunale gestisce direttamen-

te la riserva e subentra nelle funzioni dell'organo locale della federazione della caccia di cui agli articoli 10, terzo comma, 34, sesto comma, 40, secondo e quarto comma, 61, terzo e settimo comma, 68, secondo comma, 69, primo comma, 72, secondo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, quinto comma, del testo unico. La gestione ha un proprio bilancio che forma allegato del bilancio comunale. Il Consiglio comunale determina nel bilancio preventivo d'intesa con il comitato comunale della caccia, nei limiti del canone di cui all'art. 67 del testo unico ed all'art. 8 della presente legge, il fondo per coprire il fabbisogno della gestione. Qualora non venga raggiunta l'intesa, ciò deve essere comunicato entro il 15 ottobre di ciascun anno all'Assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste, il quale promuove, entro il mese di ottobre, la determinazione da parte della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della caccia.

In caso di consorzio tra Comuni per la amministrazione comune delle rispettive riserve, il relativo organo collegiale unico composto a norma del relativo statuto e secondo i principi contenuti nel primo comma del presente articolo, esercita per il comprensorio le funzioni del comitato comunale della caccia.

Il comitato comunale della caccia può assumere, su richiesta del concessionario, la gestione di riserve private in base a convenzione con il concessionario nella quale deve essere determinato il contributo del medesimo al bilancio della gestione.

Art. 4

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al testo unico, spettanti alla Regione a sensi dell'art. 13 della legge costituzionale n. 5 del 26-2-1948 e delle norme di attuazione, di

cui al D.P.R. n. 574 del 30-6-1951, è delegato alle Province di Trento e di Bolzano secondo il proprio ordinamento.

Nell'esercizio delle funzioni delegate le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale. Copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge e alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità e alla Giunta provinciale competente. La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 5

Il comitato provinciale della caccia di cui all'art. 82 del testo unico è nominato dalla Giunta provinciale per il periodo di una legislatura ed è costituito:

- 1) dall'Assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste che lo presiede;
- 2) da un rappresentante dei Comuni, designato dal consorzio dei Comuni della provincia, ove esista, o d'intesa tra i sindaci della provincia;
- 3) da tre rappresentanti degli interessi dell'agricoltura e delle foreste, designati dal-
- 5) la o dalle associazioni provinciali di categoria più rappresentative;
- 6) da quattro cacciatori, rappresentanti del-
- 7) la o delle libere associazioni provinciali
- 8) di categoria più rappresentative, di cui

- 9) uno possibilmente concessionario di riserva privata, designati dalle associazioni medesime;
- 10) dal rappresentante dell'autorità forestale provinciale.

Il comitato elegge il proprio vicepresidente. Funge da segretario un funzionario dell'amministrazione provinciale.

Il comitato provinciale della caccia ha un proprio bilancio che forma allegato del bilancio provinciale. Costituiscono entrate di tale bilancio quanto assegnato alle Province rispettivamente ai comitati provinciali della caccia in base agli articoli 61, 80 e 92 del testo unico e agli articoli 6 e 8 della presente legge. I comitati provinciali della caccia di Trento e di Bolzano, oltre ai compiti di cui all'art. 83 del testo unico, subentrano nelle funzioni della federazione della caccia di cui agli articoli 8, quinto comma, riferito alla licenza di porto d'armi per uso di caccia, 41, secondo e quarto comma, 45, quinto comma, 49, sesto comma, e 67, terzo comma, del testo unico ed hanno il compito di dare parere anche in luogo del comitato centrale della caccia sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che in ordine alla stessa verrà loro deferita per l'esame dalla Giunta provinciale, dal Presidente della Giunta provinciale e dall'Assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 6

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo allo scopo di integrare il fabbisogno di spesa della Provincia per l'esercizio delle funzioni delegate, compreso il funzionamento del comitato provinciale della caccia, e per il raggiungimen-

to delle finalità dell'ordinamento della caccia, ivi comprese quelle elencate all'art. 93 del testo unico ed all'art. 7 della presente legge.

Le disponibilità sul fondo di cui al comma precedente non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, devono essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione stabilita nella legge regionale.

Art. 7

I danni cagionati dalla selvaggina alle colture agrarie nella riserva comunale sono indennizzati a carico del bilancio del comitato provinciale per la caccia. La misura dell'indennizzo è determinata, su richiesta del danneggiato, da un collegio arbitrale composto del presidente, scelto dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura, di un membro cacciatore, designato, per il proprio periodo di carica, da ciascun comitato comunale della caccia, e di un membro designato dal danneggiato nella richiesta. La Giunta provinciale può nominare più presidenti, competenti per parti del territorio provinciale.

La determinazione dell'indennizzo per danni verificatisi dal novembre di un anno fino all'ottobre dell'anno successivo deve avvenire entro tale anno. Il collegio può prorogare la decisione di un anno quando lo ritenga necessario al fine di una valutazione più adeguata del danno. Il richiedente deve depositare presso il tesoriere della Provincia la somma stabilita nel regolamento quale cauzione per il rimborso delle spese. La somma viene restituita in caso di accertamento positivo.

Rimane ferma, anche avverso la decisione del collegio arbitrale, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. L'indennizzo viene pagato quando la sentenza arbitrale è passata in giudicato.

Art. 8

Il canone di cui all'art. 67 del testo unico viene pagato al singolo Comune dai cacciatori ammessi all'esercizio della caccia nella riserva comunale. Esso viene determinato per un quadriennio, entro il mese di settembre dell'anno precedente, con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta del Comune e sentito il comitato provinciale della caccia in relazione al fabbisogno di spesa per l'esercizio delle funzioni comunali interessanti l'agricoltura e la caccia, in particolare per la gestione della riserva ed il contributo al bilancio del comitato provinciale della caccia, e non deve superare il limite che, tenuto conto della quantità e qualità della selvaggina, consenta l'esercizio della caccia da parte della generalità degli aventi diritto.

Al bilancio del comitato provinciale della caccia contribuiscono in pari misura tutti i cacciatori nella provincia. Il relativo importo, compreso nel canone di cui al comma precedente, è versato entro il gennaio di ciascun anno dal Comune al comitato provinciale della caccia.

Art. 9

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1964 si fa fronte con lo stanziamento nello stato di previsione della spesa della Regione di lire 30 milioni, di cui 15 milioni da assegnare alla Provincia di Trento e 15 milioni da assegnare alla Provincia di Bolzano. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

Art. 10

È riservata a successivo provvedimento la disciplina dell'indennizzo dei danni cagio-

nati dalla selvaggina alle foreste nella riserva comunale.

Fino a quando le Province non avranno emanato, a sensi degli art. 67 del testo unico e 4 della presente legge, nuove norme per il funzionamento delle riserve comunali, rimangono ferme le suddivisioni interne delle singole riserve stabilite a norma dell'art. 13 del D. M. 19-7-1961.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Com'è noto, l'art. 4 dello Statuto speciale di autonomia attribuisce alla Regione Trentino - Alto Adige competenza legislativa primaria anche nella materia della caccia ed appunto in relazione a tale competenza, ormai da oltre un decennio la Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia e Pesca, esercita le correlative funzioni amministrative, trasferite dal Ministero Agricoltura e Foreste e dai suoi organi decentrati (v. norme di attuazione D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574).

Attraverso l'effettivo esercizio di tali funzioni, può ben dirsi che il competente Assessorato ha ormai acquisito una notevole esperienza nella delicata materia, ed ha avuto modo di rendersi conto e di vagliare problemi ed interessi molteplici nel campo della protezione della selvaggina e dell'esercizio della caccia.

Già sulla base di tale esperienza, si poteva pensare che i tempi fossero ormai maturi per la emanazione di una disciplina regionale della caccia.

Ma, oltre tutto, due fatti sopravvenuti debbono far considerare indilazionabile, ormai, e necessaria, la legge che si propone.

Il primo fatto, ha riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno

1962, n. 69, che ha dichiarato non obbligatoria per i cacciatori italiani l'iscrizione alla Federazione italiana della caccia, al fine di ottenere la licenza di caccia.

Questa sentenza non ha, per la verità, toccato direttamente la disciplina specialissima della caccia nella zona faunistica delle Alpi, di cui fa parte la nostra Regione, come è stato illustrato diffusamente con la risposta scritta (alla quale si rimanda, per brevità), all'interrogazione del consigliere dott. Benedikter, di data 14-11-1962.

Si ritiene comunque opportuno ribadire anche in questa relazione, il punto III della risposta data dal competente Assessore al consigliere interrogante dott. Benedikter, dove è espressamente detto quanto segue:

« Si afferma nel modo più vigoroso, ma nello stesso tempo rigoroso, che l'art. 67 della legge nazionale per la protezione della selvaggina non è stata per nulla direttamente toccata dalla sentenza della Corte Costituzionale, la quale, basta leggerne la motivazione, ha in definitiva esaminato la posizione della Federazione unicamente in relazione ai territori della Repubblica ove vige in pieno il sistema della caccia libera. D'altra parte, se così non fosse (ma per buona ventura il dubbio non è fondato) non si potrebbe decretare la morte della Federazione della Caccia e quindi la cessazione delle sue funzioni in questa regione e in tutto il territorio della zona alpina, *senza travolgere l'intero sistema* ».

Ma di tale sentenza si sono tuttavia sentiti echi profondi anche da noi, echi che possono così riassumersi: stato di confusione, di incertezza e dubbio sulla stabilità dell'assetto venatorio. Di qui ripercussioni sulla disciplina della caccia e pericolo per la protezione della selvaggina. Nel restante territorio della Repubblica, l'impossibilità in cui è venuta a trovarsi la

Federazione della caccia, per il venir meno di parte dei suoi introiti finanziari, di esercitare come prima la sorveglianza, ha dato luogo ad episodi di vere e proprie invasioni di certi territori e la conseguente distruzione di ogni specie faunistica (v. « La Stampa » 18-11-1962), per cui si sono levate voci di allarme e si è pensato, altrove, a rimedi anche estranei, quale quello di vietare qualsiasi esercizio della caccia, ciò che si è ventilato ad es. in Sicilia (v. « Venatoria Sicula » 31-10-1962).

Con la legge che si propone, è intendimento superare nel modo più efficace tale stadio di incertezza e di dubbio, ricordando che il precipuo compito della Regione deve essere quello « di non diminuire, anzi per quanto possibile incrementare il patrimonio di quelle razze faunistiche che sono per di più una caratteristica preziosa ed insostituibile della nostra zona alpina », come è detto quasi testualmente nello art. 21 delle già citate norme di attuazione D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574.

Di tali specie si arriverrebbe, è chiaro, alla completa distruzione e scomparsa, ove si verificassero anche nel nostro territorio invasioni indiscriminate di cacciatori, fino ad oggi evitate con la norma e la disciplina dettata dal legislatore nazionale con l'art. 67 della legge nazionale T.U. n. 1016/1939.

Ma questa norma va ulteriormente rafforzata, chiarita e perfezionata, anche tenendo conto dei riflessi, sia pure indiretti, su di essa della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Era infatti opportuno o forse necessario precisare, ormai, che le riserve « sociali » delle nostre province debbono funzionare a vantaggio non degli iscritti alla Federazione, ma di tutti i cacciatori locali.

L'art. 67, inoltre ha dato luogo a una spinosa vertenza sul piano fiscale.

Si viene così a parlare del secondo motivo,

che rende importante ed indilazionabile questa legge.

Infatti l'art. 67 ha congegnato le riserve sociali della zona alpina (istituibili solo « se a vantaggio di tutti gli iscritti alla Federazione », come è sempre bene ricordare), sulla base di atti di *concessione di riserva*, analogamente alle riserve private.

Il che ha fatto sorgere delicatissime contestazioni con l'Amministrazione Finanziaria, la quale pretendeva che sulla tessera di caccia rilasciata ai soci delle riserve fosse corrisposta la tassa di concessione governativa che ora inciderebbe per ben lire 10.000 su ciascun permesso annuale di caccia.

Purtroppo tali contestazioni, per l'importo di oltre 100 milioni per le due province di Trento e Bolzano, non si sono ancora potute definire.

Pro futuro invece, con l'art. 1 della allegata proposta di legge, le attuali riserve sociali, corrispondenti di norma alla circoscrizione amministrativa del Comune, vengono dichiarate e costituite in riserve di caccia *di diritto*, ope legis.

Venendo così meno « la concessione governativa », i cacciatori non possono più considerarsi aventi causa del concessionario e per ciò cade il presupposto dell'imposizione fiscale, in realtà insopportabile per i nostri cacciatori di montagna, la cui capacità contributiva non può certamente paragonarsi a quella di coloro che, nel restante territorio della Repubblica, esercitano la caccia nelle ricche riserve private.

Restano salvi, ovviamente, i territori costituiti in riserva privata di caccia (per i quali varrà sempre la disciplina nazionale con i relativi oneri fiscali) e che esplicano, pur esse, una importante funzione, assieme alle riserve demaniali ed ai parchi nazionali, per la protezione della selvaggina.

Con gli artt. 2 e 3 si è affrontato il problema della gestione di tali riserve.

Problema, anche questo assai delicato.

Per la soluzione di tale problema, deve intanto escludersi che la gestione delle riserve possa essere lasciata ai comuni, il che significherebbe tornare al sistema degli appalti, sistema che il legislatore italiano ha escluso fin dal 1931 (*) perché in contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico italiano della *res nullius* e del diritto di caccia riconosciuto a tutti i cittadini.

Perciò saggiamente il nostro legislatore ha fin da allora trovato il sistema di conciliare tali principi con la necessità d'altro canto di tutelare la preziosa selvaggina stanziale della zona delle Alpi. Egli infatti ha *creato* le riserve « sociali », cioè riserve sì, ma aperte a tutti i cacciatori locali.

Tale sistema, può considerarsi una via di mezzo tra la caccia libera e la caccia riservata tradizionale, un sistema per così dire di caccia controllata, dapprima limitato alle nuove province con l'art. 58 del Testo Unico della caccia n. 117 del 1931, e poi esteso, con il Testo Unico del 1939 n. 1016 a tutta la zona delle Alpi, dal Piemonte a Trieste, attesi i risultati confortanti che questo sistema aveva dato.

Ora non può certo pensarsi oggi, che si possa ritornare indietro nel tempo e riesumare il sistema degli appalti, il che significherebbe permettere a pochi facoltosissimi « levatari » (in ipotesi, anche stranieri) di esercitare la caccia, escludendo tutti gli altri cacciatori nostrani, in numero, ripetesì, di 12.000.

A parte ragioni ovvie di opportunità e ripercussioni, anche di carattere politico, è chiaro che così facendo, si intaccherebbero i prin-

(*) (v. relazione Acerbo che accompagna il T. U. R. D. 15-1-1931, n. 117).

cipi stessi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Mentre i Comuni possono ritenersi paghi del riconoscimento del canone di cui si parlerà più specificatamente nell'ultima parte della presente relazione.

È sembrato d'altra parte che neppure la Regione e le Province potessero direttamente curare una materia così specifica e provvedere adeguatamente, mancando della necessaria attrezzatura tecnica, alla diretta gestione delle riserve stesse, per cui la scelta si è, in definitiva, ristretta fra gestione a mezzo di un Ente, promanazione della Regione, di nuova istituzione, o le Federazioni provinciali dei cacciatori.

Dopo attento vaglio, la prima soluzione è stata accantonata in considerazione dell'urgenza medesima di questa legge. La creazione di un ente nuovo, la figura giuridica da dare a consimile Ente, la sua struttura da creare ex novo, la previsione dei necessari mezzi finanziari avrebbe infatti comportato lunga elaborazione ed i concreti risultati di un'immutazione così radicale, hanno suscitato nei competenti uffici fortissime perplessità.

D'altro canto non si poteva dimenticare come alle attuali Federazioni provinciali cacciatori aderisse tuttora la stragrande maggioranza dei cacciatori residenti nella provincia di Trento, in numero di 8.200, ed ugualmente possa dirsi per la provincia di Bolzano, che conta 4.000 iscritti, tutti, senza eccezione, decisi a mantenere l'adesione alla loro Sezione provinciale.

Le Sezioni provinciali cacciatori sia di Trento che di Bolzano dispongono ciascuna di un corpo selezionato ed organizzato di guardie caccia.

L'organizzazione trentina ha creato inoltre e portato a notevole efficienza un centro di raccolta e di allevamento della selvaggina.

fatto oggetto di ammirata attenzione anche da parte di appassionati stranieri.

Detto Centro, ulteriormente potenziato, potrà esplicare la sua utile funzione per l'intero ambito regionale.

Con questa legge per quanto sopra esposto urgentissima, ci si è, in sostanza, proposti di mutare solo quanto era strettamente necessario, senza correre avventure in un campo così delicato e con specifici particolari problemi.

Perciò la questione delle riserve lasciate alle sezioni provinciali cacciatori, risponde al principio di rendere direttamente partecipi i cacciatori della Regione dell'amministrazione di un patrimonio che loro direttamente interessa più da vicino.

Soluzione, quella suggerita dal progetto di legge regionale che si propone, sulla gestione delle riserve, anche *democratica*, le Sezioni provinciali cacciatori rappresentando, come si è detto, la quasi totalità dei nostri cacciatori di montagna.

Ad evitare comunque, perplessità o dubbi su questo punto, è specificatamente detto nel progetto di legge, che la gestione delle riserve deve essere fatta a favore dei cacciatori iscritti ed anche non iscritti alle Sezioni provinciali cacciatori (art. 2).

Inoltre, sempre all'art. 2, è previsto che alla gestione delle riserve di caccia possano partecipare anche altre Associazioni provinciali di cacciatori, successivamente costituitesi con le gale riconoscimento. Il che vuole significare che alla gestione delle riserve di caccia sia assicurata democraticamente anche la collaborazione di enti diversi dalle due esistenti Sezioni provinciali cacciatori, aventi comunque analoghe finalità circa la protezione della selvaggina e il disciplinato esercizio della caccia.

Mentre all'art. 3 del progetto di legge si impone l'elaborazione entro brevissimo termi-

ne di un regolamento per la gestione delle riserve, che non sarà efficace se non approvato dalla Giunta regionale. Detto regolamento verrà a sostituire quello nazionale (D.M. 18 maggio 1940) previsto dall'art. 67 T.U. numero 1016/1939, decreto ministeriale sostituito successivamente da quello di data 19 luglio 1941. Il regolamento stesso conterrà la precisa disposizione che la gestione delle cacce da parte delle Sezioni provinciali cacciatori di Bolzano e Trento, dovrà svolgersi sotto la vigilanza e il controllo del competente Assessorato regionale.

Con l'art. 4, infine, si è, se non altro per chiarezza, fatto richiamo, per quanto non modificato da questa legge, alla disciplina nazionale che ne costituisce ovviamente necessario presupposto ed integrazione, tra l'altro, per le sanzioni penali.

Specifico richiamo si è fatto per il mantenimento, a favore dei comuni, del canone.

Tale mantenimento trova la sua base più su una ragione di consuetudine che di un effettivo diritto.

Basti pensare come l'origine ne sia la legislazione ex austriaca, dove, peraltro, l'amministrazione comunale agiva non per esercitare diritto proprio, ma quale rappresentante dei proprietari terrieri del comune che con le loro proprietà concorrevano a costituire la riserva (cfr. Krainz: System des öst. allgemeinen Privatrechts ed. 1899, I, par. 203 p. 569).

Questi proprietari, potevano avanzare in tal senso pretese, la legislazione ex austriaca considerando la selvaggina frutto, pertinenza del fondo.

Fondamento quest'ultimo che viene completamente a mancare nell'ordinamento giuridico italiano per il quale la selvaggina è *res nullius*.

Né si dimentichi che la Regione della

Valle d'Aosta compresa pur essa nella zona delle Alpi e per la quale quindi vigeva come da noi il sistema delle riserve sociali sulla base dell'art. 67 del Testo Unico, con la legge regionale 15 maggio 1953 n. 1, ha estromesso completamente i Comuni, ai quali con detta legge non è riconosciuto canone alcuno.

Per concludere, nel raccomandare l'approvazione di questa legge, pare di avere indicata la giusta via:

- a) per mantenere questa Regione, anche pro futuro, immune dalle distruzioni della selvaggina che si sono verificate e dalla invasione indiscriminata di cacciatori, con ripercussioni dannose anche per le colture, per il patrimonio silvo-pastorale e per il turismo;
- b) per garantire ai nostri cacciatori la continuazione dell'esercizio dello sport venatorio in modo disciplinato e responsabile;
- c) per mantenere a favore dei Comuni l'introito del canone tradizionale, opportunamente aggiornato.

DISEGNO DI LEGGE

« COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE RISERVE DI CACCIA NEL TERRITORIO REGIONALE »

Art. 1

I territori di cui l'elenco all. A) e la corrispondente carta topografica all. B), allegati alla presente legge, sono costituiti di diritto riserve di caccia.

Art. 2

La gestione delle riserve di cui all'art. 1, situate nel territorio della Provincia di Bolza-

no, è affidata alla Sezione provinciale cacciatori di Bolzano e quella delle riserve situate nel territorio della Provincia di Trento alla Sezione provinciale cacciatori di Trento, in collaborazione con altre eventuali associazioni provinciali di cacciatori legalmente riconosciute.

Art. 3

Il regolamento per la gestione delle riserve di cui all'art. 1 sarà deliberato dalla Giunta regionale su proposta dei Consigli direttivi delle rispettive Sezioni provinciali cacciatori, a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti.

Detto regolamento sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

In quanto non contrastino con la presente legge sono applicabili nella Regione le norme della legge statale T.U. 5 giugno 1939 numero 1016, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Art. 5

La misura del canone da corrispondere ai Comuni a norma dell'art. 67 II comma del Testo Unico 5 giugno 1939 n. 1016, sarà determinata dal Presidente della Giunta regionale sulla base del canone corrisposto per l'anno 1931, maggiorato di 50 volte.

All. A)

ELENCO RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO

Provincia di TRENTO

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
1.	ALA (C.C. Ala, Chizzola, Pilcante, Ronchi, S. Margherita, Serravalle)	11560.60.16	(ettari 427.16.04 del C.C. di Ala « Foresta Giazza » sono di proprietà demaniale)
2.	ALBIANO	999.26.05	
3.	ALDENO	897.81.59	
4.	ALPE FLAVONA di proprietà dei comuni di Cunevo, Flavon e Terres in C.C. di Tuenno	2513.00.00	
5.	AMBLAR - DON	1992.30.49	
6.	ANDALO	981.76.17	
7.	ARCO (C.C. Arco, Oltresarca, Romarolo)	6325.01.10	<i>riserva privata:</i> ettari 221.73.55 del C.C. di Oltresarca « Malga Campo » di F.lli Pedrini da S. Martino.
8.	AVIO (C.C. Avio, Borghetto)	6884.56.54	<i>riserve private:</i> ettari 118.16.79 C.C. Avio di Venturi Dott. Vittorio ettari 244.82.15 C.C. Avio di Guerrieri Gonzaga Avv. Anselmo
9.	BASELGA DI PINÈ (C.C. Baselga Pinè I e II parte)	1766.79.78	
10.	BASELGA DI VEZZANO	247.49.75	
11.	BEDOLLO	1746.00.64	

Sotto la colonna « Osservazioni » sono elencati:

a) le riserve private concesse a norma del T. U. delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettaria è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2).

b) le bandite demaniali di cui al T. U. delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettaria non è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2).

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
12.	BESENELLO - CALLIANO (C.C. Besenello, Calliano I, II e III parte, Castelpietra)	3614.48.09	<i>riserve private:</i> ettari 431.42.69 del C.C. di Besenello - Malga Valli di Goller Federico ettari 520.81.50 del C.C. di Besenello - Malga Palazzo dei Conti Giovanni ed Osvaldo Trapp
13.	BEZZECA (C.C. Bezzeca meno Campel Alpe ettari 133.76.20 e più ettari 247 di Tiarno Superiore - Tremalzo)	1886.29.90	
14.	BIENO	1169.45.82	
15.	BLEGGIO INFERIORE (C.C. Bleggio Inferiore, Bono, Cares, Comignello, Duvredo, Tignerone)	2617.24.83	
16.	BLEGGIO SUPERIORE (C.C. Balbido, Bleggio Superiore, Cavrasto, Larido, Madice, Rango)	3265.84.89	
17.	BOLBENO	1248.09.27	
18.	BONDO	1068.07.22	
19.	BONDONE (C.C. Bondone I e Bondone - Storo)	1574.33.90	
20.	BORGO VALSUGANA	5227.26.98	
21.	BOSENTINO	466.47.56	
22.	BREGUZZO (C.C. Breguzzo I e II parte)	3511.56.90	
23.	BRENTONICO	6266.95.88	
24.	BRESIMO (C.C. Bresimo meno Malga Bordolona concessa a Cis).	3032.78.81	
25.	BREZ	1895.64.28	
26.	BRIONE	945.74.33	
27.	CADERZONE	1864.91.76	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
28.	CALAVINO	1195.05.64	<i>riserva privata:</i> ettari 202.89.39 Mensa Vesco- vile Trento
29.	CALCERANICA LAGO	340.26.39	
30.	CALDES - CAVIZZANA (C.C. di Boz- zana, Caldes, Samoclevo, S. Giacomo, Cavizzana)	2424.02.50	
31.	CALDONAZZO	2153.39.94	
32.	CAMPITELLO DI FASSA	2508.55.54	
33.	CAMPODENNO (C.C. Campodenno I e II, Dercolo I e II, Lover, Quetta I e II e Termon I e II)	2539.16.36	
34.	CANAL S. BOVO (C.C. Canal S. Bovo I e II parte, più ettari 248 in C.C. di Mezzano, meno ettari 283.71.61 Bosco Totoga a Imer)	11635.19.81	(ettari 883.39.84 appartengo- no al Demanio - Foresta di Caoria)
35.	CANAZEI	6720.26.10	
36.	CAPRIANA (C.C. Capriana e Rover-Car- bonare)	1305.41.34	
37.	CARANO	1361.97.64	
38.	CASEZ	337.72.70	
39.	CASTELLO CONDINO	1113.51.12	
40.	CASTELLO DI FIEMME (C.C. Castel- lo e Stramentizzo)	5448.03.69	<i>riserve private:</i> ettari 222.46.88 in C.C. di Stra- mentizzo Bar. Felice Longo di Villa d'Egna ettari 216.44.62 in C.C. di Stramentizzo Bar. Giovanni Longo e Zeno e Giovanni Gia- comuzzi
41.	CASTELFONDO	2570.28.98	
42.	CASTELNUOVO	1344.69.87	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
43.	CASTELLO TESINO	11248.87.21	
44.	CAVALESE	4535.16.25	
45.	CAVARENO, RONZONE, SARNONICO, RUFFRÈ (C.C. Cavareno, Seio I e II parte, Ronzone I e II parte, Ruffrè, Sarnonico)	3371.19.30	
46.	CAVEDAGO	997.58.09	
47.	CAVEDINE (C.C. Brusino, Laguna Mustè I e II parte, Stravino e Vigo Cavedine)	3790.95.29	(ettari 40.77.70 del C.C. di Stravino appartengono al Demanio)
48.	CEMBRA	1696.72.21	
49.	CENTA S. NICOLÒ	1114.42.72	
50.	CIMEGO (C.C. Cimego I e II parte)	1049.88.50	
51.	CIMONE	980.89.24	(ettari 1.34.81 appartengono al Demanio)
52.	CINTE TESINO	2580.53.93	
53.	CIS (C.C. di Cis e la Bordolona in C.C. di Bresimo per ettari 1065.64.13)	1616.61.90	
54.	CIVEZZANO	1551.62.43	
55.	CLES (C.C. Cles e Mechel)	3420.55.63	(ettari 498.08.44 C.C. Cles - Alpe Nanna a Nanno)
56.	CLOZ	832.95.07	
57.	COMMEZZADURA (C.C. Almazzago, Deggiano, Mastellina I e II parte, Mestriago, Piano e loc. Vagliana e Vaglianella in C.C. Ragoli II parte)	2385.47.35	
58.	CONCEI (Enguiso, Lenzumo, Locca)	3039.09.00	
59.	CONDINO	3379.62.42	
60.	COREDO (C.C. Coredo I e II parte, Tavon)	3267.65.81	
61.	CROVIANA (C.C. Croviana più ettari 409 « Sadron » del C.C. Dimaro)	917.06.18	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
62.	CUNEVO	558.74.27	
63.	DAIANO	952.65.32	
64.	DAMBEL	508.55.14	
65.	DAONE, BERSONE, PRASO (C.C. Daone, Praso, Bersone, Prezzo)	18137.49.59	
66.	DENNO (C.C. Denno I e II parte)	1042.06.77	
67.	DIMARO (C.C. Dimaro e Carciato)	2414.18.89	(ettari 409 loc. Sadron passati a Croviana)
68.	DORSINO (C.C. Dorsino, Andogno, Tavodo)	1224.35.16	
69.	DRENA	836.10.22	<i>riserva privata:</i> ettari 184.34.96 « Monte Valli Dosso Alto - Cascina Val delle Galline » accordata al Comune di Dro
70.	DRO	2793.98.74	(vanno aggiunti gli ettari 184.34.96 del C.C. di Drena - Monte Valli-Dosso alto-Cascina Val delle Galline)
71.	FAEDO	1064.16.11	
72.	FAI della Paganella	1215.13.33	
73.	FALESINA	450.25.26	
74.	FAVER	941.89.93	
75.	FAVÈ (C.C. Ballino, Favrio, Fivè, Stumiaga)	2427.14.52	
76.	FIEROZZO	1793.48.89	
77.	FLAVON	753.34.53	
78.	FOLGARIA	7162.27.11	
79.	FONDO (C.C. Fondo e Vasio)	3074.75.68	
80.	FORNACE (C.C. Fornace e la Fornasa in C.C. Valfioriana ettari 670)	1393.73.89	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
81.	FRASSILONGO	1671.12.38	
82.	GARNIGA	1042.86.16	(ettari 264.37.70 appartengono al Demanio Monte Bondone)
83.	GIOVO	2079.11.27	
84.	GIUSTINO, MASSIMENO (C.C. Giustino I e II parte, Massimeno I e II parte meno ettari 109 C.C. Massimeno aggregati alla riserva Val Genova)	6048.69.33	
85.	GRAUNO	730.07.77	
86.	GRIGNO - OSPEDALETTO	6320.20.13	
87.	GRUMES	1078.26.74	
88.	(C.C. Imer I e II p. più bosco Totoga ettari 283.71.61 Canal S. Bovo)	2700.09.50	(ettari 343.62.34 appartengono al Demanio Foresta Caoria)
89.	ISERA (C.C. Folas-Reviano, Isera, Lenzima, Marano, Patone)	1414.34.73	
90.	LONA - LASES (C.C. Lases Lona e Lona-Lases)	1140.08.46	
91.	LASINO	1640.97.32	(ettari 46.85.99 appartengono al Demanio Monte Bondone)
92.	LAVARONE	2631.50.54	
93.	LAVIS	1265.72.80	
94.	LEVICO	6287.67.58	
95.	LISIGNAGO	716.38.95	
96.	LIVO (C.C. Livo e Preghena)	1523.88.19	
97.	LOMASO (C.C. Campo, Comano, Dasindo, Godenzo. Lomaso, Lundo, Poia, Vigo-Lomaso)	4151.50.10	
98.	LUSERNA	824.05.92	
99.	MALÈ (C.C. Arnago, Magras, Malè e Alpe Stablar (ett. 807) e Alpe Villar (ettari 323) C.C. Rabbi)	2796.62.92	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
100.	MALOSCO (C.C. Malosco I e II parte)	675.34.78	
101.	MAZZIN	2369.11.58	
102.	MEZZANA (C.C. Menas, Mezzana, Ortisé)	2729.99.52	
103.	MEZZANO	4364.99.17	(ettari 276.49.77 appartengono al Demanio Foresta Caoria) ettari 248 a Canal S. Bovo) <i>riserva privata:</i> ett. 144.23.90 « Riodagher » al Comune di Imer
104.	MEZZOCORONA	2541.96.46	
105.	MEZZOLOMBARDO	1380.86.14	
106.	MIOLA (C.C. Miola I e II parte)	2316.73.32	
107.	MOENA (C.C. Moena I e II p. e Forno)	7994.72.98	(ettari 275.40.50 appartengono al Demanio Foresta di Paveveggio)
108.	MOLINA DI LEDRO (C.C. Barcesino, Biacesa, Legos I e II parte, Molina di Ledro, Prè)	3949.24.58	
109.	MOLVENO	3517.74.58	
110.	MONCLASSICO (C.C. Bolentina, Monclassico, Montes, Presson e zona Mondifrà ett. 517.10.95 in C.C. Ragoli II parte)	2342.11.76	
111.	MONTAGNE	1218.90.32	
112.	MORI (C.C. Mori e Valle S. Felice)	2210.21.57	<i>riserva privata:</i> ettari 248 Conti Castelbarco
113.	NAGO - TORBOLE	2843.08.20	
114.	NANNO (C.C. Nanno più ett. 498.08.44 Alpe Nanna in C.C. di Cles)	929.53.36	
115.	NAVE S. ROCCO	536.97.90	
116.	NOGAREDO (C.C. Brancolino, Noarna, Nogaredo e Sasso)	364.36.71	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
117.	NOMI	649.33.25	
118.	NOVALEDO	796.51.03	
119.	OSSANA	2521.51.07	(Parco Nazionale Stelvio ettari 582 tutti restituiti alla caccia)
120.	PALÙ DEL FERSINA	1672.22.15	
121.	PANCHIA	2024.68.45	
122.	PANNONE (C.C. Manzano, Nomesino, Pannone, Varano)	1243.80.33	
123.	PEIO (C.C. Celentino, Celledizzo, Cogolo, Comasine, Peio)	16252.35.46	(è da escludersi la zona riservata al Parco Nazionale dello Stelvio — ettari 11250 — di cui ettari 5750 sono stati liberalizzati alla caccia)
124.	PELLIZZANO (C.C. Castello, Pellizzano, Termenago I e II parte)	3995.63.54	
125.	PERA DI FASSA	2755.20.28	
126.	PERGINE (C.C. Canale, Canezza, Castagnè Costasavina, Ischia, Madrano, Nogarè, Pergine I e II parte, Roncogno, Serse, Susà, Vigalzano)	4947.47.91	
127.	PIEVE DI BONO (C.C. Agrone, Cologna, Creto, Por, Strada I e II parte)	2086.36.55	
128.	PIEVE DI LEDRO	1899.67.59	
129.	PIEVE TESINO	7385.31.90	
130.	PINZOLO - BOCENAGO - CARISOLO (C.C. Pinzolo, Bocenago e Carisolo I e II parte meno ettari 500 C.C. Pinzolo di proprietà di Fisto)	9751.23.03	
131.	POMAROLO (C.C. Pomarolo I e II p., Savignano I e II parte)	1031.00.33	
132.	POZZA DI FASSA	4556.50.06	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
133.	PREDAZZO	10556.20.78	(ettari 427.47.01 appartengono al Demanio Foresta di Paneveggio)
134.	PREORE	437.00.11	
135.	PRIMIERO - FIERA - TONADICO - SIROR - SAGRON MISS	12600.88.89	(ettari 4270.41.59 C.C. Siror e Tonadico appartengono al Demanio - Foreste Paneveggio, S. Martino e Caoria) <i>Riserva privata:</i> ett. 1495.13.40 Priorato San Martino e S. Giuliano
136.	RABBI	11813.08.90	(è da escludersi la zona riservata al Parco Nazionale dello Stelvio - ettari 7518, liberalizzati alla caccia ettari 3418); (ettari 1403 vedi Malè e Terzolas)
137.	RAGOLI (C.C. Ragoli I parte e regole Spinale e Manez C.C. Ragoli II parte)	5944.46.14	<i>riserva privata:</i> ettari 3796 del C.C. di Ragoli II parte Comunità Regole Spinale-Manez
138.	REVÒ - CAGNO' - ROMALLO	1916.46.54	
139.	RIVA (C.C. Riva e Pregasina)	4246.73.14	
140.	ROMENO (C.C. Romeno e Salter-Malgolo)	911.00.59	
141.	RONCEGNO	3804.41.31	
142.	RONCHI VALSUGANA	998.77.69	
143.	RONCONE - LARDARO (C.C. Roncone e Lardaro I e II parte)	4017.45.97	
144.	RONZO - CHIENIS	1318.81.79	
145.	ROVERÈ DELLA LUNA	1040.63.14	<i>riserva privata:</i> ettari 54.05.95 Dr. Leo von Pretz decreto Cortaccia

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
146.	ROVERETO (C.C. Lizzana, Marco, Noriglio, Rovereto, Sacco)	5047.13.20	
147.	RUMO	3083.69.02	
148.	S. LORENZO IN BANALE	6191.79.44	<i>riserve private:</i> ettari 152.33.28 Dos Madeck-Selva (Dorsino Andogno) ettari 355.60.55 Nembia-Gaor-ne (Dorsino Andogno)
149.	S. MICHELE ALL'ADIGE	529.82.44	
150.	SANT'ORSOLA	1542.22.50	
151.	SANZENO - BANCO	461.60.27	
152.	SCURELLE	2987.40.22	
153.	SEGONZANO (C.C. Segonzano e Sevignano)	2076.49.23	
154.	SEO - SCLEMO (C.C. Premione, Scemo, Seo, Villa Banale)	1142.35.03	
155.	SFRUZ - SMARANO	1810.72.76	
156.	SORAGA (C.C. Soraga I e II parte)	1957.27.67	
157.	SOVER	1467.78.30	
158.	SPIAZZO (C.C. Borzago, Fisto, e Mortaso I parte più proprietà Fisto ettari 500 C.C. Pinzolo)	4418.93.03	
159.	SPORMAGGIORE	3017.38.78	
160.	SPORMINORE	1748.81.39	
161.	STENICO (C.C. Stenico I parte)	2662.21.10	
162.	STENICO (C.C. Stenico II parte riserva Vallagola)	1174.06.82	
163.	STORO (C.C. Bondone-Storo, Darzo, Lodrone, Storo)	6630.37.35	
164.	STREMBO (C.C. Strembo I parte)	539.67.90	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
164. bis	VAL GENOVA (C.C. Strembo II parte, Mortaso II parte e Massimeno ettari 109)	6543.82.41	
165.	STRIGNO - SAMONE - SPERA	2039.29.07	
166.	TAIO (C.C. Dardine, Dermulo, Mollarc, Segno, Taio, Torra, Tuenetto)	1133.18.27	
167.	TASSULLO (C.C. Tassullo I, II e III p.)	1353.07.32	
168.	TELVE - TELVE DI SOPRA - CARZANO	8439.12.22	<i>riserva privata:</i> ettari 1930.89.48 Baroni Buffa
169.	TENNA	314.08.50	
170.	TENNO (C.C. Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno, Ville del Monte)	2828.68.54	
171.	TERLAGO (C.C. Covelò, Terlago)	3703.21.74	
172.	TERRAGNOLO	3950.52.50	
173.	TERRES	638.66.54	
174.	TERZOLAS (C.C. Terzolas, Alpe Artisè ett. 273 in C.C. di Rabbi)	810.29.16	
175.	TESERO	5040.31.11	
176.	TIARNO DI SOPRA (C.C. Tiarno di Sopra, meno le zone riservate a Bezzecca ettari 247.55.40 e Tiarno di Sotto ettari 512.65.30)	3116.63.10	
177.	TIARNO DI SOTTO (C.C. Tiarno di Sotto più parte Tiarno di Sopra ettari 512.65.30 e Bezzecca ettari 133.76.20)	1568.27.15	
178.	TIONE (C.C. Saone, Tione I e II parte)	3327.56.41	
179.	TON (C.C. Masi di Vigo, Toss, Vigo Anaunia)	2635.62.21	
180.	TORCEGNO	1523.19.18	
181.	TRAMBILENO	5021.59.51	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
182.	TRANSACQUA	3560.03.51	<i>riserva privata:</i> ett. 183.72.85 « Neve » al Co- mune di Imer
183. a)	CADINE - SARDAGNA - SOPRA- MONTE (C.C. Cadine, Sardagna, Sopra- monte e IV parte C.C. Trento)	5117.52.21	(C. C. Sopramonte ettari 572.24.14 appartengono al De- manio - Monte Bondone)
183. b)	RAVINA - ROMAGNANO - MAT- TARELLO (C.C. Ravina, Romagnano, Mattarello e IV parte C.C. Trento)	3794.91.55	<i>riserva privata:</i> ettari 161.25.28 C.C. Ravina - Ing. Teofilo Alessandro Sal- vadori
183. c)	POVO - VILLAZZANO (C.C. Povo, Villazzano e IV parte Trento)	2765.11.94	
183. d)	COGNOLA - GARDOLO - MEANO (C.C. Cognola, Gardolo, Meano e quarta parte C.C. Trento)	4188.07.84	
184.	TRES (C.C. Tres e Vion)	1455.10.11	
185.	TUENNO	4551.45.36	(ettari 2513.00.00 costituisco- no la riserva di Alpe Flavona)
186.	VALDA	609.54.40	
187.	VALFLORIANA	2012.66.59	(ettari 1267.93.40 appartengo- no al Demanio « Foresta Cadi- no » ettari 670.00.00 a Fornace « Fornasa »)
188.	VALLARSA	7838.08.03	
189.	VARENA	2322.17.15	
190.	VATTARO	830.04.32	
191.	VERMIGLIO	10388.77.85	
192.	VERVO' - PRIO'	1518.04.35	
193.	VEZZANO - PADERGNONE	3545.87.13	
194.	VIARAGO	491.77.18	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
195	VIGNOLA (C.C. Vignola I e II parte)	742.53.00	
196.	VIGO DI FASSA	2669.05.23	
197.	VIGO RENDENA - PELUGO - DARÈ	2853.51.89	
198.	VIGOLO BASELGA	306.20.87	
199.	VIGOLO VATTARO	2066.97.56	
200.	VILLA AGNEDO (C.C. Villa Agnedo e Ivano Fracena)	2022.50.54	
201.	VILLA LAGARINA (C.C. Castellano, Pederzano, Villa Lagarina)	2304.80.40	
202.	VILLA RENDENA (C.C. Javrè, Verdesina, Villa Rendena)	3496.26.60	
203.	VOLANO	1119.20.35	
204.	ZAMBANA (C.C. Zambana I e II p.)	1100.10.02	
205.	ZIANO	3576.17.40	
206.	ZUCLO (C.C. Zuclo I e II parte)	1028.39.33	

FORESTE DEMANIALI REGIONALI

(Bandite di caccia) ettari 9016.50.83

Denominazione	Estensione in ettari
— Foresta Cadino : C.C. Valfioriana	1267.93.40
— Foresta Paneveggio: C.C. Moena	275.40.50
C.C. Predazzo	427.47.01
C.C. Siror	872.27.02
C.C. Tonadico	1949.64.82

Denominazione	Estensione in ettari
— Foresta S. Martino: C.C. Siror	1076.01.39
C.C. Tonadico	209.45.36
— Foresta Caoria: C.C. Canal S. Bovo	883.39.84
C.C. Mezzano	276.49.77
C.C. Imer	343.62.34
C.C. Siror	82.03.00
— Tenuta Monte Bondone: C.C. Garniga	264.37.70
C.C. Sopramonte	572.24.14
C.C. Cimone	1.34.81
C.C. Stravino	40.77.70
C.C. Lasino	46.85.99
— Foresta Giazza: C.C. Ala	427.16.04

PARCO NAZIONALE STELVIO

	Superficie in ettari	Territorio liberalizzato alla caccia	Bandita di caccia a tutti gli effetti
PEIO	11.250	5.750	5.500
OSSANA	582	582	—
RABBI	7.518	3.418	4.100

All. A)

ELENCO RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO
Provincia di BOLZANO

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
1.	ALDINO	6156.20.00	(ettari 163 riserva Costen-Leiten sono aggregati alla riserva dio Montagna)
2.	ANDRIANO	489.73.89	
3.	ANTERIVO	1105.49.78	
4.	APPIANO	5968.78.89	
5.	AVELENGO	2737.34.76	
6.	ANTERSELVA (C.C. Anterselva)	7654.83.37	(ettari 1251.35.73 appartengono al Demanio Foreste Vipiteno)
7.	BADIA	8293.80.66	
8.	BARBIANO	2443.20.83	
9.	BOLZANO (C.C. Bolzano, Dodiciville, Gries)	5235.11.76	
10.	BRAIES	7169.37.65	(ettari 1756.75.34 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno) <i>Riserve private:</i> ettari 148.68.33 - Zingerle ettari 227.54.36 - Wild ettari 231.17.42 - Interessenza Grünwald
11.	BRENNERO (C.C. Brennero, Colle Isarco, Fleres)	10630.62.56	(ettari 798.89.97 C.C. Fleres appartengono al Demanio - Foreste Vipiteno)
12.	BRESSANONE (C.C. Albes, Bressanone, Millan, Sarnes)	1103.39.10	

Sotto la colonna « Osservazioni » sono elencati:

a) le riserve private concesse a norma del T. U. delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettariale è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2).

b) le bandite demaniali di cui al T. U. delle leggi sulla caccia; la rispettiva superficie ettariale non è compresa in quella della riserva di diritto (colonna 2).

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
13.	S. ANDREA IN MONTE (C.C. Eores, S. Andrea)	5275.08.74	(ettari 200.62.29 C.C. Eores appartengono al Demanio - Foreste di Plancios)
14.	MONTEPONENTE - BOSCO VELTURNO (C.C. MontepONENTE e Bosco VelturNO di ett. 648.48.00 di Scaleres e Varna I)	2167.49.22	
15.	BRONZOLO	745.12.44	
16.	BRUNICO (C.C. Brunico, Riscone, San Giorgio, Teodone, Villa S. Caterina)	4506.54.02	
17.	CALDARO	4795.50.96	
18.	CAMPO DI TRENS (C.C. Mules, Stilves, Trens)	9313.23.42	(ettari 177.38.18 C.C. Stilves, ett. 38.41.94 C.C. Trens appartengono al Demanio - Foreste Vipiteno) <i>Riserva privata:</i> ettari 210 Principe Francesco Auersperg
19.	CAMPO TURES (C.C. Acereto, Caminata di Tures, Campo Tures, Molini di Tures, Riva di Tures)	13338.78.41	(ettari 3108.70.82 C.C. Riva di Tures appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno)
20.	CASTELBELLO - CIARDES (C.C. Castelbello, Ciardes, Colsano, Juvale, Lacinigo, Montefontana, Montefranco, Montetrumes)	5386.41.52	<i>Riserva privata:</i> ettari 404.19.90 C.C. Juvale F.lli Vascellari & C.
21.	CASTELROTTO	11781.02.36	<i>Riserve private:</i> ettari 258.26.39 « Salego » Mensa Vescovile Bressanone
22.	CERMES	662.56.00	<i>Riserve private:</i> ettari 21.60.15 parte riserva Menz in C.C. Marleno

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
23.	CHIENES (C.C. Casteldarne, Chienes, Corti di Pusteria, Monghezzo, S. Sigismondo)	3383.54.84	
24.	COLLE IN CASIES	2759.60.77	
25.	CORNEDO ALL'ISARCO	4036.61.77	
26.	CORTACCIA	3056.35.98	<i>Riserve private:</i> ettari 551.97.89 dr. Leo v. Pretz (vedi Magrè e Roverè della Luna TN)
27.	CORVARA IN BADIA (C.C. Colfosco e Corvara)	3360.63.76	(ettari 852.82.68 C.C. Colfosco appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno)
28.	CURON VENOSTA (C.C. Curon, Resia, S. Valentino, Vallelunga)	21037.45.22	
29.	DOBBIACO	9347.68.70	(ettari 2119.70.70 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno)
30.	EGNA	1812.34.03	
31.	FALZES (C.C. Falzes, Grimaldo, Issengo)	3324.16.22	
32.	FIÈ	4438.36.70	
33.	FORTEZZA - MEZZASELVA	4926.41.39	(ettari 307.75.57 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno)
			<i>Riserve private:</i> ettari 170.56.06 Ing. Franco Ferrari ettari 713.01.29 - Pietro Seebber
34.	FOIANA (Lana)	1124.09.39	
35.	FUNES (C.C. Funes e Tiso)	3590.28.72	(ettari 2515.93.41 C.C. Funes appartengono al Demanio - Selva Nera)

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
36.	GAIS (C.C. Gais, Montassilone, Riomolino, Villa Ottone)	6034.25.82	<i>Riserve private:</i> ettari 161.22.81 Società p.a. Investimenti Finanziari - Bolzano ettari 540.59.08 C.C. Riomolino - Winkler Johann ettari 306.21.24 C.C. Riomolino - Mitterhofer Johann
37.	FUNDRES (Vandoies)	7322.99.65	
38.	GARGAZZONE	490.20.37	
39.	GLORENZA	1298.21.93	Parco Nazionale Stelvio ettari 1011, restituiti alla caccia ettari 860
40.	LACES (C.C. Coldrano, Laces, Morter, S. Martino al Monte, Tarres)	7303.74.34	(ettari 576.09.58 C.C. Morter, ettari 2.27.47 C.C. S. Martino al Monte, appartengono al Demanio - Fereste di Solda) Parco Nazionale Stelvio ettari 2441 tutti restituiti alla caccia.
41.	LAGHETTI DI EGNA	554.31.41	
42.	LAGUNDO (C.C. Lagundo I e II p.)	2169.42.17	<i>Riserve private:</i> ettari 216.86.45 Alois Schweigl
43.	LAION e GUDON DI CHIUSA (C.C. Laion e Gudon)	4239.90.34	(ettari 267.60.74 C.C. Laion, ettari 4.82.35 C.C. Gudon appartengono al Demanio - Foreste di Chiusa)
44.	LAIVES	2425.18.53	<i>Riserve private:</i> ettari 145.17.57 C.C. Laives Conte Toggenburg Dr. Paolo
45.	LANA (C.C. Lana)	2482.12.81	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
46.	LASA (C.C. Alliz, Cengles, Lasa, Oris, Tanas)	9149.05.51	(ettari 451.99.88 del C.C. Cengles ed ettari 1409.67.52 C.C. Lasa appartengono al Demanio Foresta di Solda) Parco Nazionale Stelvio ettari 6096, restituiti alla caccia ettari 3000
47.	LAUREGNO - PROVES (C.C. Lauregno e Proves)	3272.86.14	
48.	LAZFONS DI CHIUSA (C.C. Lazfons, Chiusa, Fraghes e Gries di Chiusa)	4355.41.94	
49.	LUSON	7423.57.28	<i>Riserve private:</i> ettari 328.33.72 «Baumwald» Mensa Vescovile Bressanone ettari 549.78.31 Hinteregger
50.	LUTAGO (Valle Aurina)	5521.03.02	
51.	LONGIARÙ (S. Martino in Badia)	3974.40.27	<i>Riserve private:</i> ettari 175.16.45 Mensa Vescovile Bressanone
52.	LA VALLE (S. Martino in Badia)	3903.43.02	
53.	MAGRÈ all'ADIGE e CORTINA all'ADIGE (C.C. Magrè e Cortina all'Adige)	1584.54.96	<i>Riserve private:</i> ettari 11.42.69 in C.C. Faogna di Sotto Dr. v. Pretz con Cortaccia e Roverè della Luna
54.	MALLES VENOSTA (C.C. Burgusio, Clusio, Laudes, Malles Venosta, Mazia, Plavena, Planol, Slingia, Tarces)	18878.57.77	(ettari 171.98.04 C.C. Burgusio, ettari 19.51.97 C.C. Clusio, ettari 3919.05.83 C.C. Mazia, ettari 1231.84.70 C.C. Planol, ettari 490.05.95 C.C. Slingia appartengono al Demanio Foresta di Solda) Parco Nazionale dello Stelvio ettari 461.00.00, restituiti alla caccia ettari 230.00.00

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
55.	MAREBBE	14351.55.62	<i>Riserve private:</i> ettari 121.52.90 Sig. Giuseppe Harraser
56.	MARLENGO (C.C. Foresta e Marlenigo)	1480.43.72	<i>Riserve private:</i> ettari 99.79.30 (ettari 21.60.15 Cermes) sig. Menz
57.	MARTELLO	14382.19.23	Parco Nazionale dello Stelvio ettari 14382.19.23, restituiti alla caccia ettari 8200.00.00
58.	MELTINA	3689.89.70	
59.	MERANO (C.C. Merano, Maia, e Quarazze)	2622.49.75	<i>Riserve private:</i> ettari 416.72.40 C.C. Maia - Opera Nazionale Combattenti
60.	MONGUELFO	1334.03.44	<i>Riserve private:</i> ettari 149.74.93 C.C. Mon- guelfo e Tesido Conte Thun Welsberg
61.	MONTAGNA (C.C. Montagna più riserva Costen-Leiten di ettari 167 in C.C. Aldino)	2057.63.89	
62.	MONTANA di S. Lorenzo di Sebato	307.45.14	
63.	MOSO in PASSIRIA (C.C. Corvara, Moso e Plata)	16239.59.15	(ettari 516.65.70 C.C. Moso, ettari 1393.15.87 C.C. Plata, ettari 1263.35.98 C.C. Corva- ra appartengono al Demanio - Foreste di Passiria)
64.	NALLES	722.35.19	
65.	NATURNO (C.C. Naturno, Stava e Tablà)	6521.47.40	(ettari 182.41.57 Naturno ap- partengono al Demanio Foreste di Passiria) <i>Riserve private:</i> ettari 135.62.97 C.C. Naturno F.lli Thuile

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
66.	NAZ-SCIAVES (C.C. Aica, Naz, Rasa, Sciaves, Elvas)	1971.53.94	
67.	NOVA LEVANTE	3534.58.92	(ettari 1558.98.64 appartengono al Demanio Foresta Latemar - Colbleggio) <i>Riserve private:</i> ettari 64.72.20 Eisath Antonio con C.C. Nova Ponente
68.	NOVA PONENTE	10892.42.31	(ettari 310.77.57 appartengono al Demanio Foresta Latemar) <i>Riserve private:</i> vedi riserva Toggerburg - Laves ettari 230 - Zelger Antonio ettari 141.61.20 - Zelger Johann ettari 194.96.18 - Zelger Johann ettari 104.69.33 - Eisath Giuseppe ettari 122.84.96 - Pfeifer Luigi ettari 168.74.56 - Eisath Antonio
69.	ORA	1181.87.79	<i>Riserve private:</i> ettari 28.47.94 Bruna Nicolini ved. Viesi (vedi Vadena)
70.	ORTISEI	2424.78.69	
71.	PARCINES	4786.11.84	(ettari 754.23.22 appartengono al Demanio Foresta di Passiria) <i>Riserve private:</i> ettari 129.19.65 - Menz Antonio
72.	PERCA	3028.19.51	<i>Riserve private:</i> ettari 411.16.06 - Mair Peter

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
73.	PLAUS	487.39.92	
74.	PONTE GARDENA	232.50.08	
75.	POSTAL	672.21.86	
76.	PRATO ALLO STELVIO e STELVIO (C.C. Montechiaro, Prato e Stelvio)	11991.60.63	(ettari 94.52.58 C.C. Montechiaro, ettari 418.48.91 C.C. Prato ed ettari 6723.74.81 C.C. Stelvio appartengono al Demanio Foreste di Solda) Parco Nazionale Stelvio ettari 19258.00.00, restituiti alla caccia ettari 4150.00.00
77.	PREDOI	5610.34.16	(ettari 3038.61.21 appartengono al Demanio Foreste di Vipiteno)
78.	RACINES (C.C. Mareta, Racines, Ridana, Telves, Valgiovo)	17565.25.74	(ettari 9.05.57 C.C. Mareta, ettari 222.29.17 C.C. Racines, ettari 2227.06.83 C.C. Ridana, ettari 20.24.27 C.C. Telves ed ettari 306.51.16 C.C. Valgiovo appartengono al Demanio Foreste di Vipiteno)
79.	RASUN di SOPRA e RASUN di SOTTO (C.C. Rasun di Sopra e Sotto)	3186.26.97	<i>Riserve private:</i> ettari 638.30.27 Alois Zingerle e soci
80.	RENON (C.C. Renon I e II p. e Vanga)	11147.69.32	<i>Riserve private:</i> ettari 127.58.04 Seebacher Giuseppe ettari 258.86.80 Eder Luigi ettari 110.07.27 vedi riserva Ing. Hödl Sarentino
81.	RIFIANO-CAINES (C.C. Rifiano e Caines)	3741.41.84	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
82.	RINA di MAREBBE	1782.29.99	
83.	RIO DI PUSTERIA (C.C. Maranza, Rio Pusteria, Valles)	7046.65.04	
84.	RODENGO	2953.58.90	
85.	SALORNO (C.C. Cauria e Salorno)	3320.19.95	
86.	SAN CANDIDO (C.C. Monte S. Candido, S. Candido)	4105.93.08	(ettari 1200.48.43 C.C. San Candido appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno)
87.	SAN FELICE	1479.60.10	
88.	SAN GENESIO ATESINO (C.C. San Genesio Atesino)	5693.31.87	<i>Riserve private:</i> ettari 137.11.55 Lintener ved. Maria
89.	SAN GIOVANNI (Valle Aurina)	6411.04.35	<i>Riserve private:</i> ettari 287.79.32 C.C. S. Giovanni - Sig. Obermeier
90.	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	8347.61.32	(ettari 484.55.85 appartengono al Demanio - Foresta di Passiria)
91.	SAN LORENZO DI SEBATO (C.C. di Elle, Onies, S. Lorenzo)	4842.93.83	
92.	SAN MARTINO IN BADIA	3659.43.03	<i>Riserve private:</i> ettari 541.07.51 Mensa Vesco-vile di Bressanone
93.	SAN MARTINO IN PASSIRIA	3025.60.47	(ettari 23.87.46 appartengono al Demanio - Foreste di Passiria)
94.	SAN PIETRO - SAN GIACOMO (Valle Aurina)	5595.63.77	(ettari 184.50.20 C.C. S. Pietro appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno, ettari 1015.08.18 C.C. di S. Giacomo appartengono al Demanio - Foresta di Vipiteno)

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
95.	SANTA CRISTINA VALGARDENA	3182.50.75	
96.	SAN PANCRAZIO	6298.43.89	
97.	SARENTINO	30249.64.41	<i>Riserve private:</i> ettari 356.44.24 - Heiss Antonio ettari 174.64.47 - Stauder Giuseppe ettari 162.57.90 - Hödl ing. Antonio con C.C. Vanga e Renon II
98.	SCENA	4825.95.43	
99.	SELVA DI VALGARDENA	4006.60.62	(ettari 1320.73.86 appartengono al Demanio - Foresta di Chiusa)
100.	SELVA DEI MOLINI (C.C. Lappago, Selva dei Molini)	10451.59.04	<i>Riserve private:</i> ettari 200.55.38 - Oberlechner Anton ettari 390.56.31 - Pren Johann
101.	SENALE	1275.38.87	
102.	SENALES (C.C. Certosa, La Madonna, S. Caterina)	21042.57.83	(ettari 10.04.33 C.C. Certosa, ettari 1413.08.28 C.C. La Madonna, ettari 1640.71.68 C.C. S. Caterina appartengono al Demanio - Foreste di Solda)
103.	SESTO	6301.09.06	(ettari 1787.09.64 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno)
104.	SILANDRO (Corzes, Covelano, Montemezzodi, Montetramontana, Silandro, Vezzano in Venosta)	10169.84.73	(ettari 1207.87.72 C.C. Montemezzodi ed ettari 142.70.83 C.C. Montetramontana appartengono al Demanio - Foreste di Solda) Parco Nazionale Stelvio ettari 2658, tutti restituiti alla caccia

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
105.	SLUDERNO	2061.00.90	(ettari 17.67.25 appartengono al Demanio Foreste di Solda) Parco Nazionale Stelvio ettari 46.00.00 restituiti alla caccia
106.	SPINGA di Rio di Pusteria	1363.28.46	
107.	SANTA MADDALENA e SAN MARTINO IN CASIES (C.C. S. Maddalena e S. Martino)	8135.16.72	
108.	TERENTO (C.C. Colli in Pusteria e Terento)	4252.15.83	
109.	TERLANO	1864.67.94	
110.	TERMENO (C.C. Termeno e Sella)	1824.24.39	
111.	TESIMO	4322.80.29	<i>Riserve private:</i> ettari 143.71.67 - Beneficio Curaziale S. Giacomo
112.	TESIDO	3321.64.44	
113.	TIRES	3689.04.33	(ettari 519.72.71 appartengono al Demanio - Foresta Colbleggio) <i>Riserve private:</i> ettari 120.55.25 Mensa Vesco-vile Bressanone ettari 108.28.29 Mensa Vesco-vile Bressanone
114.	TIROLO	2494.97.86	(ettari 64.36.53 appartengono al Demanio - Foresta di Passiria)
115.	TRODENA (C.C. Trodena e S. Lugano)	2069.72.45	
116.	TUBRE	4593.24.25	Parco Nazionale Stelvio ettari 1001.00.00, restituiti alla caccia ettari 160.00.00
117.	ULTIMO (C.C. S. Nicolò e S. Valpurga)	20852.17.69	Parco Nazionale Stelvio ettari 6092.00.00, tutti restituiti alla caccia

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
118.	VADENA	1350.74.32	<i>Riserve private:</i> ettari 178.93.03 Bruna Nicolini ved. Viesi con C.C. Ora ettari 142.17.12 Amm. Provinciale Bolzano ettari 189.90.71 - Dott. v. Lutterotti - riserva Castelchiaro
119.	VALDAORA	4894.81.18	
120.	VAL DI VIZZE - PRATI (C.C. Prati e Vizze)	10521.58.23	(ettari 85.99.34 C.C. Prati ed ettari 3591.95.72 C.C. Vizze appartengono al Demanio Foreste di Vipiteno)
121.	VALAS (S. Genesisio Atesino)	1193.71.50	
122.	VALLE SAN SILVESTRO (Dobbiaco)	1165.13.41	
123.	VANDOIES (C.C. Vallarga, Vandoies di Sopra e Sotto)	3730.39.09	
124.	VARNA (C.C. Novacella I e II parte, Scaleres, Varna I e II parte)	7302.65.30	(ettari 648.48.00 formano la riserva di Bosco Velturmo C.C. Scaleres e Varna I aggregata alla riserva di Monteponente) <i>Riserve private:</i> ettari 1009.67.92 Convento di Novacella ettari 365.90.25 ing. F. Ferrari & C. ettari 602.99.31 - Vicentinum
125.	VELTURNO di Chiusa	2475.66.39	
126.	VERANO	2211.96.42	
127.	VERSIACO e PRATO ALLA DRAVA (S. Candido)	2703.10.64	
128.	VILLABASSA	1784.95.84	

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni: riserve private bandite demaniali
129.	VILLANDRO	3989.39.60	(ettari 395.16.24 appartengono al Demanio - Foresta di Chiusa)
130.	VIPITENO (C.C. Ceves, Novale, Tunes, Vipiteno)	3241.91.76	(ettari 75.68.69 C.C. Ceves ed ettari 0.11.86 appartengono al Demanio - Foreste di Vipiteno)

FORESTE DEMANIALI REGIONALI

(Bandite di caccia) ettari 56545.39.58

Denominazione	Estensione in ettari
— Foreste Latemar: C.C. Nova Levante	1329.45.31
C.C. Vigo di Fassa	25.03
C.C. Nova Ponente	310.77.57
C.C. Nova Levante	229.53.33
C.C. Tires	519.72.71
— Foreste di Chiusa: C.C. Gudon	1.34.52
C.C. Gudon	3.47.83
C.C. Laion	159.70.46
C.C. Laion	107.90.28
C.C. Villandro	395.16.24
C.C. Selva Gardena	1320.73.86
C.C. Eores	200.62.29
— Foresta di Funes: C.C. Funes	2515.93.41

Denominazione	Estensione in ettari
— Foresta di Passiria: C.C. Corvara	1263.35.98
C.C. Moso Passiria	561.65.70
C.C. Plata	1393.15.87
C.C. S. Leonardo	484.55.85
C.C. S. Martino	23.87.46
C.C. Tirolo	64.36.53
C.C. Naturno	182.41.57
C.C. Parcines	754.23.22
— Foreste di Vipiteno: C.C. Vizze	3591.95.72
C.C. Ceves	75.68.69
C.C. Mareta	9.05.57
C.C. Telves	20.24.27
C.C. Ridana	2227.06.83
C.C. Stilves	177.38.17
C.C. Novale	11.86
C.C. Fortezza	307.75.57
C.C. Valgiovo	306.51.16
C.C. Fleres	708.89.97
C.C. Racines	222.29.17
C.C. Prati	85.99.34
C.C. Trens	38.41.94
C.C. Colfosco	852.82.68
C.C. S. Pietro	184.50.20
C.C. Riva di Tures	3108.70.82
C.C. S. Giacomo	1015.08.18
C.C. Predoi	3038.61.21

Denominazione	Estensione in ettari
C.C. Anterselva	1251.35.73
C.C. Braies	1756.75.34
C.C. Sesto	1787.09.64
C.C. Dobbiaco	2119.70.70
C.C. S. Candido	1200.48.43
— Foreste di Solda: C.C. La Madonna	1413.08.28
C.C. Monte S. Caterina	1640.71.69
C.C. Certosa	10.04.33
C.C. S. Martino al Monte	2.27.47
C.C. Stelvio	6723.74.81
C.C. Burgusio	171.98.04
C.C. Lasa	1409.67.52
C.C. Montechiaro	94.52.58
C.C. Prato Venosta	418.48.91
C.C. Mazia	3919.05.83
C.C. Montetramontana	142.70.83
C.C. Planol	1231.84.70
C.C. Clusio	19.51.97
C.C. Tubre	605.26.07
C.C. Slingia	490.05.95
C.C. Cengles	451.99.84
C.C. Sluderno	17.67.25
C.C. Montemezzodì	1207.87.72
C.C. Morter	576.09.58

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

	Superficie in ettari	Territorio liberalizzato alla caccia	Bandita di caccia a tutti gli effetti
C.C. Laces	2.441	2.441	—
C.C. Martello	14.382	8.200	6.182
C.C. Silandro	2.658	2.658	—
C.C. Lasa	6.096	3.000	3.096
C.C. Prato e Stelvio	19.258	4.150	15.108
C.C. Sluderno	46	46	—
C.C. Glorenza	1.011	860	151
C.C. Tubre	1.001	160	841
C.C. Malles Venosta	461	230	231
C.C. Ultimo	6.092	6.092	—

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini, per la relazione della Commissione.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Nelle sedute del 6 maggio e del 23 giugno 1964, la Commissione legislativa agricoltura, cooperazione e foreste, ha preso in esame i disegni di legge n. 149 — di iniziativa consiliare, presentato il 17 ottobre 1963 — e n. 155 presentato dalla Giunta regionale il 3 dicembre 1963.

A mente dell'art. 38, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale, i due disegni di legge riguardando la stessa materia, sono stati trattati assieme, indipendentemente dalla data di presentazione.

La discussione preliminare è stata di carattere generale e comune ai due disegni di legge.

Al fine di avere ulteriore materiale di informazione, in aggiunta a quello in possesso di ciascun Consigliere membro della Commissione e in particolare delle osservazioni al disegno di legge n. 155 elaborate dal cons. Benedikter, è stato richiesto agli enti comunque interessati al problema della disciplina della caccia un motivato parere sui due disegni di legge all'esame della Commissione stessa.

Pervenute le risposte, nella seduta del 23 giugno 1964, è stato ripreso l'esame e la discussione generale sui due disegni di legge n. 149 e n. 155.

Il materiale acquisito dalla Commissione non ha portato alcun elemento nuovo su quelli già noti.

I due disegni di legge sono sostanzialmente troppo diversi e discosti l'uno dall'altro, tanto da non essere possibile una loro fusione in un unico disegno di legge che soddisfi al tempo stesso le esigenze della disciplina della

caccia e il diverso pensiero informatore dei disegni di legge.

È stato perciò esaminato il disegno di legge n. 155 — presentato dalla Giunta — e sul quale ha riferito l'Assessore competente dott. Turrini e che contiene due principi fondamentali:

- 1) l'istituzione delle riserve di caccia di diritto;
- 2) l'affidamento della gestione delle riserve di caccia alle Federazioni provinciali di Bolzano e di Trento.

Alla discussione non ha partecipato il cons. Benedikter, assente giustificato.

La Commissione è stata concorde sulla necessità di fissare il regime riservistico, per salvaguardare la nostra fauna e quindi sulla necessità di avere presto una legge regionale per evitare il danno che potrebbe derivarne da quella nazionale — giacente al Parlamento — che prevede la caccia libera.

Il cons. Raffaelli ha proposto la modifica del testo del disegno di legge n. 155, nel senso di « associare » alla gestione delle riserve affidate alla Associazione cacciatori di Trento e Bolzano altre libere Associazioni di cacciatori delle rispettive province, purché rappresentino almeno il 5 per cento dei cacciatori della rispettiva provincia.

Intorno al modo di realizzare questa associazione alla gestione, le notevoli difficoltà emerse in sede di discussione, hanno trovato soluzione nel termine « collegialmente », rimandando migliore precisazione alle norme regolamentari da emanarsi dalla Giunta assieme ad altri dettagli, fra i quali il cons. Kapfinger ricorda e raccomanda le norme riguardanti il risarcimento dei danni.

Sull'argomento danni, la proposta del consigliere Brugger di inserire nel disegno di legge

n. 155 l'articolo 7 del disegno di legge n. 149 (cons. Benedikter), viene trasformata in raccomandazione di fare inserire nel regolamento il principio del risarcimento dei danni. Anche perché la liquidazione di essi sia sollecita e concreta. Come raccomandazione, è stata accettata dalla Commissione.

Un intervento del cons. Lutteri inteso a portare contributo di chiarimento per la riserva unita dei Comuni di Padergnone e Vezzano, ha incontrato il favore dell'Assessore Turrini, che ha suggerito l'iter da seguire per soddisfare ai desideri degli interessati.

Il disegno di legge della Giunta è risultato quindi modificato come da testo allegato. Del nuovo testo — in particolare — si mette in rilievo il carattere temporaneo, così come appare anche dall'articolo 3. Su di esso si è avuta una votazione a maggioranza con due astensioni (Brugger e Kapfinger) e il voto contrario del cons. Prey Cecon.

Pertanto la Commissione rimette il disegno di legge al Consiglio regionale per la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE RISERVE DI CACCIA NEL TERRITORIO REGIONALE »

Art. 1

I territori di cui all'elenco allegato A) e la corrispondente carta topografica all. B) allegati alla presente legge, sono costituiti di diritto riserve di caccia.

Art. 2

La gestione delle riserve di cui all'art. 1, è affidata per il territorio delle rispettive pro-

vince alle Sezioni provinciali cacciatori di Trento e Bolzano collegialmente alle altre associazioni di cacciatori ciascuna delle quali rappresenti almeno il cinque per cento dei cacciatori della rispettiva provincia.

Art. 3

Fino all'emanazione di nuove norme legislative sulla caccia, la gestione delle riserve sarà disciplinata da norme regolamentari che la Giunta regionale emanerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

In quanto non contrastino con la presente legge sono applicabili nella regione le norme della legge statale, T.U. 5 giugno 1939, numero 1016, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Art. 5

La misura del canone da corrispondere ai Comuni a norma dell'art. 67, secondo comma, del Testo Unico 5 giugno 1939 n. 1016, sarà determinata dal Presidente della Giunta regionale sulla base del canone corrisposto per l'anno 1938, maggiorato di 50 volte.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter, per la relazione di minoranza.

BENEDIKTER (S.V.P.): L'articolo uno abroga la facoltà data ai Comuni nella zona delle Alpi di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della propria circoscrizione, escluse le zone riservate dai privati, cioè l'art. 67

del vigente testo unico. Il principio della riserva comunale era stato conservato dalla legislazione fascista quale tenue riconoscimento di una fondamentale diversa concezione del diritto di caccia nella legislazione austriaca, identificando nel Comune il consorzio dei proprietari, Comune il quale, essendo il più vicino ai medesimi era stato considerato il più idoneo a conciliare gli interessi della comunità agricola con quelli dei cacciatori. In sede di unificazione legislativa, persino il legislatore fascista aveva ritenuto opportuno di mantenere per le nuove Province e successivamente estendere a tutta la zona delle Alpi, l'istituto delle riserve comunali, che rappresenta una eccezione alla regola, facilitando con ciò alla nuova legislazione regionale lo sviluppo di tale istituto nell'esercizio della competenza legislativa primaria. Abrogare le riserve comunali, sostituendole con una riserva regionale suddivisa per comuni, gestita dalle sezioni provinciali della Federaccia, significa non soltanto togliere una potestà conservata ai Comuni della Regione anche dal Fascismo, ma anche sacrificare un istituto giuridico tradizionale della Regione, suscettibile di adattamenti alla evoluzione politico sociale. Con ciò si sopprime una funzione del Comune fissata da una legge generale della Repubblica (vedi art. 128 Costituzione), ma quello che è più grave, si rimuove l'ostacolo ex lege condita al prevalere del principio generale stabilito nel codice civile (artt. 843, 923) (e quindi secondo alcuni principio dell'ordinamento), per affermare il quale contro « novità » regionali è facile invocare gli articoli 3 e 120 della Costituzione. Vedasi quanto scrive Francesco Cigolini nel trattato sul diritto di caccia, Giuffrè 1959 a pag. 502: « Non posso terminare l'argomento senza un rilievo critico, disapprovando la particolare disciplina delle riserve comunali. Il legislatore ha fatto sopravvivere una disposi-

zione della legislazione dell'ex impero austro-ungarico senza alcuna necessità. Invero le comuni norme, che disciplinano le riserve in genere, sono sufficienti a raggiungere lo scopo di proteggere anche la fauna rara e preziosa della zona delle Alpi.

Infatti a tale finalità possono provvedere le riserve di confine, le bandite demaniali, i comuni costituendo in riserva i terreni facenti parte del loro patrimonio ed i privati usufruendo dei loro fondi, agevolati tutti dalle favorevoli disposizioni che vigono in materia di bandite e riserve nella zona delle Alpi (artt. 51, 59, 61, 65). Infine, ove si presentino insufficienti le riserve e bandite ora specificate, possono benissimo costituirsi zone di cattura e di ripopolamento. Quindi la disciplina speciale, adottata dalla legge per le riserve comunali nella zona delle Alpi, non ha ragione di essere, tanto più che essa impone, senza alcuna indennità, una grave ed ingiustificata limitazione alla proprietà privata, come ho già rilevato »

Il precedente della legge aostana del 15 maggio 1953, n. 1, con il quale tutto il territorio della valle è stato costituito in riserva di caccia ad eccezione del parco del Gran Paradiso non è probante, sia perché trattasi di un'area inferiore al quinto del territorio regionale (Regione T.-A.A. 13613 km², Valle d'Aosta km² 3262, parco Gran Paradiso 600 km²), sia perché analoga legge aostana con la quale tutto il territorio era stato dichiarato bellezza naturale e quindi sottoposto a tutela paesaggistica (12-8-1960 n. 3, art. 1) venne annullata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 13 del 2 marzo 1962), perché in contrasto con il principio generale dell'ordinamento giuridico, consistente nell'esigenza del giusto procedimento. (*Legge dalla sentenza*).

Al lume di questa sentenza e dei più recenti sviluppi parlamentari in ordine all'art. 67

del testo unico, successivi alla presentazione delle proposte di legge regionali n. 145 e 155 si pone la domanda se non convenga, anche sotto tale aspetto, mantenere la facoltà del Comune di esercitare una funzione definita pubblica.

L'esercizio effettivo dipenderebbe da una deliberazione del Consiglio comunale esprimente la volontà di assumere la funzione istituendo anche l'apposito organo tecnico (comitato comunale caccia). La deliberazione del Comune diventa esecutiva dopo il controllo di legittimità della Giunta provinciale, la quale dovrebbe sentire in tale caso l'organo tecnico sul piano provinciale (comitato provinciale caccia), ma rimane atto amministrativo suscettibile di ricorso in sede giurisdizionale. Con questo sistema che non comporta atto di concessione sarebbe risolta anche la questione fiscale che certamente data la funzione di diritto pubblico esercitata dal Comune non ha ragione d'essere.

Una volta abbandonato il principio delle riserve comunali, viene meno anche il titolo per corrispondere un canone al Comune, derivante caso mai da una funzione riconosciuta al Comune nell'interesse pubblico locale.

L'articolo 2 è in chiaro contrasto con la motivazione data dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 26-6-1962 dalla quale risulta che la Federazione italiana della caccia può continuare ad esistere soltanto come libera associazione e non può più esercitare funzioni di pubblica amministrazione. Le funzioni di pubblica amministrazione della Federazione della caccia e dei rispettivi organi locali sono elencate agli articoli 3 e 5 del disegno di legge 149, per essere trasferite ai Comitati provinciali, rispettivamente comunali della caccia, quali organi autonomi delle Province e dei Comuni. È vero che il legislatore statale non ha ancora tratto le debite conseguenze dalla sentenza citata e che la Federaccia continua ad

esercitare de facto le ricordate funzioni di pubblica amministrazione. Ciò non autorizza tuttavia la Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa, a comportarsi come se la sentenza non esistesse e ad affidare alla Federaccia la gestione delle nuove riserve regionali conservandole anche le ricordate funzioni pubbliche. La Regione, regolando ex novo la materia, deve attenersi al sistema dello Statuto ed ai nuovi principi della Costituzione e, dopo averla tolta ai Comuni, potrebbe assumere in proprio la gestione, oppure affidarla e cioè delegarla a sensi dell'art. 14 dello Statuto, nel quale i Comuni sono appositamente menzionati accanto alle Province. D'altro canto, la gestione non potrebbe essere affidata ad una libera associazione dei cacciatori avendo essa gestione carattere pubblicistico, cioè essendo connessa indissolubilmente con l'esercizio di funzioni pubbliche. La giusta misura di partecipazione delle categorie interessate (cacciatori ed agricoltori) all'organismo pubblico, che provvede alla gestione, non può essere realizzata giuridicamente affidando la gestione ad una associazione preferita «collegialmente con altre associazioni», ma chiamando a partecipare all'organo collegiale pubblico i rappresentanti della o delle associazioni in base a designazioni fatte alla pubblica autorità.

La proposta della maggioranza non contiene alcuna norma di delega alle Province a sensi dell'art. 14 dello Statuto. Ciò nonostante che la Corte costituzionale abbia constatato: « Ora le finalità pubbliche si assumono assicurate dalla federazione e la connessa necessaria vigilanza sono quasi integralmente affidate dalla legge alle Amministrazioni provinciali o ai Comitati provinciali della caccia già definiti dal T.U. del 1939 « organi della Provincia con ordinamento autonomo ». In tutte le province d'Italia, ad eccezione di Trento e di Bolzano,

vige l'art. 82 del T.U. come modificato con il D.P.R. 10-6-1955, n. 987, per il decentramento delle funzioni in materia di agricoltura in attuazione del primo comma dell'art. 118 Cost., con il quale, secondo le parole della Corte costituzionale « la maggior parte delle attribuzioni statali in materia di caccia sono state trasferite alle Amministrazioni provinciali e ai Comitati provinciali, i quali svolgono ora i compiti consultivi loro assegnati, accanto ad altri ausiliari e di amministrazione attiva, su richiesta di quelle, là dove il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le attribuzioni rimaste di sua competenza, deve avvalersi anziché, come prima, del parere di quei comitati di quello dei Presidenti delle Giunte provinciali ».

Nelle Province di Trento e di Bolzano invece il Comitato provinciale della caccia continua ad aver sede presso l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e ad essere presieduto dal capo dell'Ispettorato e composto su 10 componenti di 5 rappresentanti della Federcaccia di cui il Presidente della sezione capoluogo funge quale Vicepresidente.

Di fronte al sistema vigente in tutte le altre Province dal 1955 in poi è assurdo affermare come viene fatto nella relazione al disegno di legge n. 155 che le Province di Trento e di Bolzano non sono idonee ad assumere questo compito, quando oltre le funzioni già esercitate dalle Province normali in materia di agricoltura e foreste, queste Province esercitano dal 1949 in poi funzioni legislative ed amministrative nelle materie usi civici, minima proprietà culturale, pronto soccorso e formazione professionale anche in agricoltura e foreste. Se vi è un caso in cui la delega alle Province per le funzioni da esercitare al livello provinciale si impone, questo caso è dato per

la materia caccia e pesca, non in ultimo perché lo Stato ha ritenuto dover attribuire queste funzioni alle Province con il D.P.R. 10-6-1955 n. 987 su legge delega n. 150 dell'11-3-1953, in attuazione del primo comma dell'art. 118 della Costituzione.

La Giunta provinciale di Bolzano ha impugnato la nomina del comitato provinciale della caccia da parte della Giunta regionale effettuata non tenendo conto del D.P.R. 10-6-1955 n. 987 e quindi dell'art. 13, II comma dello Statuto.

Se la Regione non intende addivenire alla delega alle Province come proposto nel disegno di legge n. 149, sarebbe comunque prudente attendere la sentenza della Corte costituzionale alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive (vedi allegata motivazione della impugnazione).

È allegato anche un promemoria sulla tradizione giuridica esistente in Regione in materia di indennizzo dei danni cagionati dalla selvaggina, già distribuito ai membri della commissione legislativa competente.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Questa discussione, che si fa nello scorcio della legislatura e a chiusura della tornata, non potrà certamente risultare soddisfacente. E bisogna ricordare che stiamo incidendo in uno dei settori più irrequieti della nostra popolazione; penso che questa discussione bisognerebbe poterla fare distesamente, senza la pressione dell'urgenza. Voglio comunque osservare che da sedici anni la Regione ha ignorato, rinunciandovi, questa sua competenza primaria, anche se ogni anno, da questo e da altri banchi, in occasione della discussione sul bilancio, veni-

va richiesta l'emanazione della legge in parola. Il povero Assessore all'agricoltura, Angelini . . .

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Macché povero! È ancora vivo!

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Sono felice di essermi sbagliato. L'Assessore Angelini, nella prima legislatura ancora, aveva inserito nel programma l'emanazione di una legge sulla caccia; fu anche nominata una apposita commissione, che si ritirò per alcuni giorni sul Bondone per studiare il problema e ne discese senza la minima indicazione. C'era allora, ricordo, viva soddisfazione negli ambienti dei cacciatori, per l'annunciata iniziativa della nuova legge. È passato tanto tempo e non si è fatto nulla. Dopo sedici anni siamo di fronte alla situazione che è stata creata dalla Corte costituzionale; e oggi si mette mano a una legislazione sulla caccia, non tanto per accogliere i desideri dei cacciatori, quanto per porre riparo alle conseguenze, per superare le difficoltà che sono insorte dopo la sentenza. Io temo fortemente che anche con questo provvedimento non riusciremo a portare la distensione fra i cacciatori. Basta, del resto, per rendersene conto, scorrere i due disegni di legge, che sono stati presentati e che sono diametralmente opposti, totalmente diversi per quanto riguarda gli argomenti fondamentali della costituzione delle riserve e dell'affidamento di esse alla gestione dell'uno o dell'altro ente. Non potremo avere la chiarificazione che sarebbe stata desiderabile; e quando emaneremo questa legge sulla caccia, tanto attesa, tanto sollecitata — specialmente dopo la sentenza della Corte costituzionale — ci accorgeremo che sarà un provvedimento insufficiente. La nostra legge dovrebbe stabilire le regole venatorie, dovrebbe

dare le indicazioni per l'esercizio della caccia: questa, invece, lascia praticamente in vita la legge nazionale.

La S.V.P. ha messo particolarmente in evidenza, nel suo progetto di legge, la questione degli indennizzi. La sentenza della Corte costituzionale ha provocato violente polemiche fra i sostenitori delle federazioni provinciali della caccia e quelli dei liberi comitati dei cacciatori. Io non sono cacciatore, non ho nessuna preferenza in questa materia, ma mi pare doveroso affermare il principio della libera associazione: principio che non è presente in questo disegno di legge della Giunta, il quale riconferma sostanzialmente la Federcaccia provinciale come organo moderatore e dirigenziale del settore venatorio, eventualmente con la collaborazione di altri enti, che, però, per la dizione stessa del provvedimento, vengono a trovarsi in subordine alla Federcaccia stessa. Così non faremo altro che lasciare la porta aperta a nuovi contrasti, a nuove lotte, a nuove polemiche. La Giunta prevede di affidare la gestione delle riserve a una sezione provinciale; la S.V.P., per contro, desidera riserve comunali da amministrarsi attraverso comitati comunali a carattere locale. Mi si dirà che si tratta di un provvedimento a carattere eccezionale, mi si prospetterà l'impegno a una legislazione più completa nel futuro; e data la situazione che si è venuta a creare, forse non vi è altra strada. Ma io dubito fortemente che con questo atto provvisorio, col riconoscimento delle associazioni attuali, si finirà poi per non affrontare più il problema generale. La relazione del signor Assessore contiene affermazioni che sottoscrivo a piene mani, ottimi propositi: ma questo disegno di legge consente forse di raggiungere gli scopi che sono indicati in quella relazione? Mi pare proprio di no, e mi pare che sia urgente provvedere affinché siano evitati i favoritismi

o i soprusi che talora esistono; bisogna stabilire un chiaro trattamento, uguale per tutti i cacciatori, siano essi iscritti o meno alla Federazione provinciale della caccia. L'assoluzione della Magistratura nella causa promossa, autorizza il timore di una sopraffazione da parte della Federaccia nei confronti dei liberi cacciatori. L'art. 2 propone di affidare la gestione delle riserve alle sezioni provinciali, quali costituite dall'art. 1. E si ignorano totalmente le sezioni comunali, togliendo ai cacciatori ogni stimolo alla protezione, al miglioramento del proprio patrimonio faunistico. Vengono estraniati dalla diretta gestione di un patrimonio che è loro, quei cacciatori che a questo patrimonio sono i più vicini . . . Mi pare una cosa grave, gravissima.

Chi, signor Assessore, ha finora custodito, tutelato il patrimonio faunistico? Chi, finora, si è preoccupato del ripopolamento? Chi, finora, ha imposto una autodisciplina nelle riserve? Sono stati i cacciatori, i dirigenti delle sezioni comunali, e ora li ignorate totalmente. La S.V.P. parla di affidare la gestione soltanto a comitati comunali; e non penso davvero che questa forma estrema sia la migliore: ma da questo all'ignorare le sezione, ce ne passa . . . C'è un decreto del Ministro della agricoltura, sulla applicazione dell'art. 67 della legge sulla caccia: « Le riserve comunali di caccia nella zona faunistica delle Alpi hanno lo scopo precipuo di proteggere e incrementare il patrimonio faunistico della zona stessa ».

Art. 2: Gestione delle riserve comunali.
« La riserva comunale prende il nome dal Comune in cui essa è costituita e la relativa gestione è affidata alle sezioni comunali cacciatori, il cui presidente o altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo designato, assume a tal fine la carica della riserva stessa ».

Questo decreto non è applicato, come la

legge, nelle nostre province, tuttavia da esso apprendiamo che anche in campo nazionale alle sezioni comunali si fa riferimento, ad esse si danno competenze e compiti da svolgere. La stessa legge sulla caccia della Regione aostana, costituisce un comitato regionale della caccia, ma contiene il riconoscimento dell'esistenza e dell'importanza delle sezioni comunali, alle quali sono affidati precisi compiti e funzioni. Non mi pare proprio che si possa sottrarre a chi è più vicino al patrimonio faunistico, la possibilità di intervenire nella gestione, affidandola invece a una sezione provinciale della caccia, in collaborazione con eventuali altre associazioni. È forse, questa, materia da affidare al regolamento? Anche questo si potrebbe dire. Rimane il fatto che la legge non indica come questa amministrazione debba essere esercitata dalla Federaccia; non detta alcuna disposizione sulle modalità di una possibile collaborazione, sulla attuazione della quale io conservo molti dubbi. Che, poi, si dica che questa è materia di regolamento, non ritengo di poterlo accettare; concetti di questo genere, che hanno carattere generale, devono essere stabiliti dalla legge e non affidati dall'esecutivo. Si prevede che gli organi provinciali siano direttamente collegati? Se sì, bisogna dirlo nella legge, definendone le caratteristiche e i poteri. Nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale, che ha tolto alla federazione ogni veste pubblica quale rappresentante dei cacciatori, quali funzioni si intendono assegnare alle future associazioni provinciali dei cacciatori? Come si intende attribuire a queste nuove associazioni l'organizzazione dell'esercizio della caccia? L'art. 5 domanda alla Giunta regionale la compilazione del regolamento. Per me si tratta di una cambiale in bianco, perché attraverso il regolamento, e in presenza di questa legge, è possibile capovolgere ogni concetto: e con questo articolo, inoltre, si toglie al Consiglio la sua sovranità,

e gli si sottrae il potere di determinare norme che sono fondamentali.

La nostra legge ignora del tutto il problema della sorveglianza, che pure è di fondamentale importanza e di grande portata, un problema che dovrebbe essere risolto nel senso di una assunzione da parte della Regione di questo servizio, a evitare favoritismi e altro, per garantire la maggiore possibile obiettività; nulla dice il disegno di legge del ripopolamento, che io vedrei, entro determinati limiti, reso obbligatorio. Tutto questo e altro non può essere lasciato al regolamento. Desidero richiamare l'attenzione dell'Assessore sul fatto che ai cacciatori non iscritti alla Federcaccia viene richiesto il pagamento di diecimila lire, dal quale gli iscritti invece andrebbero esenti. Sono state spedite comunicazioni in questo senso, dei moduli che non dovevano essere spediti, almeno prima che fosse stata approvata questa legge. Molte perplessità suscita anche la azione che la Federcaccia sta svolgendo verso i cacciatori circa il termine di presentazione delle domande, trascorso il quale non assicura la possibilità di ottenere la licenza.

Un ulteriore argomento particolare, è la richiesta che la Comunità di Fiemme ha presentato, una richiesta che si riferisce a numerose sentenze ormai passate in giudicato, per cui, riformati gli antichi diritti, la vallata ritiene opportuno costituirsi in una unica riserva. Nessuna risposta, nessun accenno di vita a questa richiesta, che tuttavia non dovrebbe incontrare ostacoli nell'essere accolta. La segnalo all'attenzione del signor Assessore, perché anche su questa ci dica quali sono gli orientamenti della Giunta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I): Anche per contenere al massimo il dibattito, svolgerò il mio intervento nei termini essenziali, anche se avrei la possibilità di parlare per ore sulla caccia, senza dire, ritengo, delle bestialità. Certo è che i cacciatori saranno delusi.

Il cons. Vinante ha espresso in quest'aula, perfettamente, quale era ed è lo stato d'animo della categoria, quali le attese: dal Consiglio regionale i cacciatori attendevano qualcosa di più della legge che facciamo, anzi che non facciamo, perché verrà a colmare solo in minima parte quel vuoto che è stato tanto tempo lamentato. Rimane indubbiamente un vuoto legislativo che bisogna riempire con una legge sulla caccia che verta su tutti gli aspetti del problema e non col provvedimento odierno, che risente della sua precarietà. Oggi abbiamo dinanzi a noi il compito di fare l'essenziale, l'indispensabile. Mi pare che con questo provvedimento, noi provvediamo soprattutto a due cose: primo il regime riservistico alpino, che attualmente vige, è minacciato da un disegno di legge nazionale, che sta vagando dall'uno all'altro ramo del Parlamento e che vorrebbe aprire anche le Alpi alla libera caccia, con la conseguenza inevitabile che migliaia di cacciatori supererebbero la strada di Verona, per impallinare caprioli e camosci e lepri, fino a spopolare completamente anche il nostro territorio. Questa nostra difesa è dettata forse anche un po' dall'egoismo, ma ha certamente giustificazione nella necessità di tutelare un insostituibile patrimonio faunistico che va rigorosamente protetto: e non potevamo, per questo, e di fronte alla minaccia della legge nazionale, attendere una legge regionale organica. Altro argomento che viene a giustificare l'assoluta urgenza del nostro provvedimento è il principio che è nato dalla sentenza della Corte costituzionale; non esiste più la Federcaccia come organo

unico di diritto, ma è possibile anche l'esistenza di libere associazioni di cacciatori. Ma la nascita di queste libere associazioni è avvenuta così tumultuosamente, che ha destato le preoccupazioni più comprensibili; con chi aveva ragioni di lagnanza contro la Federcaccia, che non è certo esente da difetti, c'è stato anche chi invece voleva soddisfare desideri di supremazia personale, e anche chi voleva sfogare risentimenti di natura del tutto personale, dando vita a tutte le possibili tendenze centrifughe. Era necessario, allora, codificare questo principio della libertà di associazione, che è stato dettato dalla sentenza della Corte costituzionale, dargli una cornice perché possa essere rettammente esercitato. Anche qui si trattava di principio non dilazionabile. La Commissione, della quale facevo parte, aveva di fronte a sé due proposte di legge: quella della Giunta regionale, che ha il difetto fondamentale di essere la proposta di legge della Federcaccia, che, anche se materialmente non la avrà stesa, la ha certamente ispirata; una proposta nella quale lo spirito della Federcaccia è facilmente avvertibile, che riconosce a parole la libertà di associazione dei cacciatori, ma di fatto comprime questa libertà al limite più basso. Il disegno di legge della Giunta risolve parzialmente il problema dei molti Giovanni senza terra, dei cacciatori delle sezioni cittadine che non hanno a disposizione territorio sul quale esercitare la propria passione. E sono molti. A Trento ce n'è un gruppo assai forte, un gruppo che ha evidentemente fatto sentire la propria voce presso i dirigenti della Federcaccia, che ha ottenuto promesse e impegni della Federazione per quella soluzione che si propone in questo disegno di legge, dando vita, all'interno del comune di Trento, alla « grande Trento » dei cacciatori; si raggruppano le undici riserve attualmente esistenti, e corrispondenti agli ex comuni del capoluogo, for-

mando con esse quattro nuove, grandi riserve, a ognuna delle quali è agganciato un quarto del centro urbano. La soluzione è apparentemente equa e accettabile. Apparentemente, perché è ingiusto avere proposto la soluzione di uno specifico problema, lasciando insoluti altri, analoghi, identici problemi. I cacciatori di Rovereto, i cacciatori di Riva, sono in una situazione analoga a quelli del centro della provincia, reclamano anch'essi da mesi, da anni, con vivacità, una soluzione di questo problema; e nessuno ha proposto soluzione per questi. Ora il problema deve essere posto e deve essere risolto, ma in forma totale. C'è la soluzione? C'è sicuramente, nel dare a tutti qualcosa, togliendo, a favore di chi non ha nulla, a chi ha molto. E non parlo per quei cacciatori di Trento che si lamentano, sì, ma hanno a disposizione, perché soci o proprietari, magari quattro o cinque riserve comunali e una bandita privata. In sede nazionale il problema è stato pure affrontato. Nella legge sulla caccia si è proposto che il numero dei cacciatori a carico di una sezione sia stabilito pro ettaro, tenendo conto anche della esistenza di un maggiore o minore patrimonio faunistico, che sarà decisa dall'organo provinciale.

Tale articolo ho ripreso pari pari, presentandolo come emendamento, perché mi pare una soluzione agevole e giusta.

C'è anche il disegno di legge della S.V.P., del quale mi pare che il difetto fondamentale sia quello di essere partito, anziché dalle preoccupazioni e dalle esigenze dei cacciatori, dalle preoccupazioni e dalle esigenze dei contadini, nella difesa della agricoltura. Ne abbiamo una persuasiva dimostrazione scorrendone gli articoli e la relazione. Noi siamo perfettamente d'accordo sul fatto che la caccia non possa e non debba essere esercitata a danno della agricoltura; ma fare di questa preoccupazione il cardine

di una legge sulla caccia, mi pare eccessivo e serve soltanto a distorcere la legge. Che il problema dei danni, tuttavia sia presente, lo tengo anch'io a mente, tanto è vero che ho firmato un ordine del giorno che impegna la Giunta a provvedere in materia. Il cons. Vinante ha rappresentato efficacemente le carenze della legislazione regionale sulla caccia; e ce ne siamo accorti un po' tutti, anche se cacciatori non siamo. Ho presentato, insieme ad altri colleghi, alcuni emendamenti su questioni che in sede di Commissione non erano affiorate, ad esempio sulla questione della spesa. Il contrasto tra Federazione della caccia e cacciatori, che esista è certo; ed è certo che della Federazione — a ragione o a torto, ma probabilmente non sempre a torto — si son dette peste e corna: tuttavia è generale conclusione, dopo questo sfogo, l'affermazione che la Federazione debba rimanere, ripulita, riorganizzata, migliorata, ma rimanga come organo direttivo. La possibilità della creazione delle libere associazioni sarà di vantaggio anche alla Federazione, perché la possibilità del confronto non potrà che spronarla a impegnarsi di più e a far meglio. I liberi, dicono oggi che non pagheranno; noi diciamo loro che se la gestione della caccia comporta delle spese, queste spese se le devono pagare i cacciatori liberi o meno che siano. Ecco quindi la necessità di stabilire il principio generale della partecipazione alla gestione, quando esista un numero minimo di soci. Naturalmente, se viene accettato l'emendamento che ho proposto sulla materia, cade, dell'attuale disegno di legge, la progettata riorganizzazione della sezione cacciatori di Trento, perché sarà inutile; ma anche se l'emendamento non fosse accolto, bisognerà modificare l'elenco. Ci sarà anzi una ragione di più, perché non si può far giustizia in una zona sola: siamo legislatori della Regione e non siamo i dirigenti della Federcaccia,

che hanno forse da onorare qualche promessa o da regolare i propri conti con i cacciatori di Trento. Ripeto d'altronde che i cacciatori di Rovereto e di Trento spendono certamente il denaro per le licenze, le armi e quel loro equipaggiamento da marziani per restare in città; vanno e, attraverso le amicizie o i quattrini, hanno due, tre, magari cinque luoghi nei quali si trovano associati e hanno la possibilità di esercitare la caccia. Non è di questi che mi preoccupo: mi preoccupo soltanto di quelli che sono gli autentici senza terra, perché queste possibilità non hanno.

Altri emendamenti sono stati presentati assieme ad altri colleghi, e quindi li illustreranno più opportunamente essi.

Se facciamo questa legge nel testo proposto dalla Commissione e con gli emendamenti ricordati, lasceremo comunque un vuoto che bisogna riempire con una regolamentazione organica e completa. Perché malgrado le lagnanze, le proposte, le insofferenze, signori della Giunta e colleghi, fra i cacciatori regna ancora una fiducia immensa nella Regione — fra i cacciatori come fra i pescatori — che sia finalmente capace di dare una regolamentazione più obiettiva e serena di quel che non sia l'azione della Federcaccia o delle federazioni della pesca. Non abbiamo il diritto, signori, di deludere queste attese, di smentire questa fiducia. Facciamo, ora, quel che è urgente fare; e lasciamo l'impegno del rimanente ai nostri successori, ma con l'accentuazione dell'urgenza del tema.

PRESIDENTE: Dieci minuti di sospensione, per una riunione urgente della Commissione agricoltura.

(Ore 12,40).

Ore 12,55.

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, consultati anche i colleghi, vorrei parlare sull'ordine del giorno. Noi dovremmo concludere questa seduta approvando il provvedimento che stiamo discutendo. E abbiamo tutti nozione dell'importanza di esso. Ora è evidente che non giungeremo a questa approvazione. Vorrei fare una proposta: rinunciamo ai nostri interventi — Canestrini è già iscritto e anche io posso parlare sull'argomento se ne ho voglia, fino a chissà quando perché il materiale certo non manca — e rinunciamo anche agli emendamenti. Approviamo il testo della Commissione, concludendo entro oggi, senza uno spostamento ad altra seduta. In subordine, se questa mia richiesta non fosse accolta, chiedo che il Consiglio interrompa ora i suoi lavori per ragioni di orario e di data e che sia rinviata la discussione alla prossima settimana.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Die Debatte über diesen Gesetzentwurf hat sich nun schon den ganzen Vormittag hingezogen, obwohl erst zwei Redner gesprochen haben. Vorgemerkt sind noch weitere drei Redner, doch wird sich auch noch eine ganze Reihe von Abgeordneten unserer Fraktion zum Wort melden. Im besten Fall steht uns jetzt noch eine Stunde zur Verfügung, so daß in der Generaldebatte nur noch ein Redner sprechen könnte. Außer-

dem sind Verbesserungsvorschläge und zwei Tagesordnungen eingebracht worden, über die sich ebenfalls eine Debatte entwickeln wird. Es ist daher sehr fraglich, ob man die Debatte heute noch abschließen wird können, auch wenn der eine oder andere seine Wortmeldung zurückzieht. Auch andere werden sich wahrscheinlich noch zum Wort melden, weil sie mit dem Inhalt des Gesetzentwurfs ebenfalls nicht einverstanden sein werden. Die Meinungen über den Gesetzentwurf gehen noch weit auseinander und solange nicht eine Klärung zustande gekommen sein wird, sollte auch keine Abstimmung erfolgen. Will man trotzdem die Abstimmung übereilt vornehmen lassen, würde sich die Diskussion als überflüssig erweisen. Eine Kampf Abstimmung sollte daher vermieden werden, damit es nicht soweit kommt, daß ein Teil dem andern seine Meinung aufzwingt, was bedeuten müßte, daß ein Gesetz mehr oder weniger gegen den Willen des andern Teils verabschiedet wird. Ich möchte daher die Verfahrensfrage aufwerfen und fragen, ob es wirklich möglich ist, diese Debatte heute noch zum Abschluß zu bringen. Wenn also die Debatte nicht abgeschlossen werden kann, wovon ich überzeugt bin, dann scheint es mir zweckmäßig, die Behandlung des Gesetzentwurfs schon jetzt zu vertagen. Ich stelle daher die Frage zur Entscheidung, ob der Gesetzentwurf im Herbst weiterbehandelt werden soll. Ich wäre jedenfalls damit einverstanden.

(La discussione su questo disegno di legge si è ormai protratta per tutta la mattinata nonostante che siano intervenuti due soli consiglieri. Altri tre oratori sono iscritti a parlare ed a questi si aggiungeranno parecchi consiglieri del nostro gruppo. Nel migliore dei casi avremo ancora un'ora a disposizione, così che soltanto un oratore potrà prendere la parola nella discussione generale; oltre a ciò sono sta-

ti presentati degli emendamenti e due ordini del giorno che a loro volta daranno origine ad una discussione. La possibilità di concludere oggi il dibattito è molto dubbia, anche se uno o l'altro dei consiglieri ritireranno la loro iscrizione a parlare, perché ce ne saranno probabilmente altri che si iscriveranno non essendo d'accordo col contenuto del disegno di legge. Le varie opinioni divergono ancora molto e finché non ci sarà stato un chiarimento non si dovrebbe tenere neanche la votazione. Se nonostante ciò si vuole precipitare il voto, allora la discussione è superflua. Bisognerebbe cioè evitare una votazione di battaglia affinché una parte del Consiglio non imponga all'altra la sua opinione: ciò significherebbe verare una legge più o meno contro la volontà di una delle due parti. Vorrei perciò sollevare la questione della procedura e chiedere se sia veramente possibile concludere oggi il dibattito. Se la discussione non si può concludere oggi, cosa di cui sono persuaso, allora mi sembra opportuno rinviare subito l'esame del disegno di legge. Sottopongo al vostro giudizio la questione se la legge debba essere trattata in autunno: io sarei d'accordo per quest'ultima soluzione.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Questa legge è importante ed è urgente. Si è lamentato che la discussione sia arrivata così tardi, si è cercato di conciliare questa legge anche con altri impegni; ora il Consiglio deve, preliminarmente, decidere: vogliamo finirla la discussione di questa legge? Vogliamo dare a tutti i consiglieri il tempo per esprimere il loro parere? E allora lavoriamo al limite dell'orario, e rinviando a martedì per la prosecuzione. Poi an-

dremo avanti finché il dibattito sia finito. Altrimenti non si può concludere la discussione. Io do atto del gesto, simpatico, dei colleghi che per accelerare la procedura rinunciano ai loro interventi: si tratta di una collaborazione nella procedura, ma nella sostanza proprio questo farebbe mancare la collaborazione. Se si tratta dell'urgenza, allora c'è un'altra via. Concordiamo i punti essenziali, e facciamo una legge a termine, a dodici mesi di scadenza. Non affronteremo il problema, non impegneremo il futuro, daremo all'argomento una regolamentazione provvisoria di inderogabile necessità. Sono favorevole alla proposta Nardin, subordinata alla presentazione di un disegno di legge a termine.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il cons. Wahlmüller ha fatto un discorso che sarebbe accettabile soltanto dimenticando cose che, invece, non si possono ignorare. Dell'urgenza dell'argomento si era resa conto la commissione, che si presuppone rappresenti, almeno in linea di principio, l'opinione di tutto il Consiglio. In Commissione c'è stata quasi l'unanimità. Io il discorso di Wahlmueller l'avrei capito se a farlo fosse stato il cons. Ceccon, che ha votato contro e che avrebbe avuto tutto il diritto di riservarsi di esporre in aula i motivi del suo dissenso; non posso ammetterlo da Wahlmueller, poiché c'è stata la accettazione dei suoi colleghi. Io pretendo, in queste circostanze, dai miei colleghi di gruppo, che essi onorino gli impegni che io ho assunto anche in loro nome in sede di Commissione, salvo risolvere fra noi le eventuali divergenze. Qui le questioni di fondo sono state escluse, per arrivare a una conclusione; questo è il senso della proposta di Nar-

din. Credete che a noi piaccia rinunciare agli emendamenti, che vediamo opportuni e necessari? Non ci piace. Sappiamo però che rinunciando a essi diamo vita a una legge che sistema quanto dilazionabile ulteriormente non è. Se no si tenga presente che nessuno fra i proponenti degli emendamenti e della legge ha mai detto di essere disponibile soltanto fino alle ore 14 del 31 luglio. Vogliamo fare un discorso più ampio? Ebbene, facciamolo, andiamo avanti con la seduta fino a esaurimento.

PRESIDENTE: Ci sono due proposte: rinvio a settembre, oppure riprendere martedì della settimana ventura. Oggi c'è anche il Consiglio provinciale a Bolzano . . .

NARDIN (P.C.I.): Concludere, oggi, se possibile . . .

PRESIDENTE: Non è possibile, ci sono altri cinque iscritti a parlare. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare che ci stiamo accanendo in una discussione sul come procedere per non perdere tempo, e intanto il tempo lo perdiamo, discutendo come non perderlo. Io sono stato l'unico, in Commissione, a votare contro il disegno di legge, perché non accettavo gli emendamenti, e avrei voluto restare al testo della Giunta e basta. Riconosco tutta l'urgenza della legge, so che ci sono delle scadenze da rispettare; io non sono un fromboliere, ma so che la caccia si apre in settembre, che la legge ha bisogno di un mese per il visto del Governo. Sono disposto a rinunciare all'intervento nella discussione generale, pur-

ché si vada avanti con l'approvazione degli articoli; ma restiamo qui. Siamo riuniti per deliberare, no? e deliberiamo. Tutti attendono con ansia il nostro parto legislativo: ebbene partoriamo.

PRESIDENTE: Oltre le ore 14 non si può andare. Alle ore 16 c'è il Consiglio provinciale. La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): L'urgenza di questa legge è chiaramente dimostrata dalla relazione ed è stata ripetuta dai consiglieri come una necessità evidente. A nome della Giunta accetto il testo proposto dalla Commissione, a patto che sia modificata la parola « collegialmente », che comporterebbe problemi di difficile soluzione, con « in collaborazione », o altra che risponda allo spirito della proposta fatta dai signori consiglieri. Nel regolamento potremo fare, ne sono certo, cosa di soddisfazione per tutti i cacciatori. Accettiamo la votazione della legge, possibilmente ancora oggi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur Frage der Vertagung, nicht wahr?

(Sulla proposta di rinvio, vero?)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Ma qui abbiamo parlato già in troppi, discuteremo fino a domani.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mir scheint, meinen Ohren nicht trauen zu dürfen. Innerhalb einer Dreiviertelstunde soll über den Gesetzentwurf abgestimmt werden. All unsere in einem Minderheitsbericht niedergelegten grundsätzlichen Einwände hinsichtlich der Abschaffung der Gemeindejagdreviere, der Verfassungswidrigkeit, der Schadenersatzregelung usw. sollen mit einer Abstimmung abgetan werden. Es wird uns niemand das Recht verweigern können, auf alle diese Fragen in der Debatte noch zurückkommen zu können, weshalb es ausgeschlossen ist, daß wir bis 2 Uhr eine Abstimmung vornehmen können. Heute nachmittag kann keine Sitzung abgehalten werden, weil eine Sitzung des Bozner Landtags vorgesehen ist. Auf Grund einer schriftlichen Mitteilung des Präsidenten und bereits früher getroffener Entscheidungen werden nach der jetzigen Regionalratssitzung keine weiteren Sitzungen mehr abgehalten. Hierauf fußend haben verschiedene Abgeordnete ihren Zeitplan eingeteilt und werden sich in Urlaub begeben. All dies kann jetzt nicht wieder umgeworfen werden. Es gibt daher keine andere Möglichkeit als die, die Debatte jetzt auf den Monat September zu vertagen, um sie alsdann fortzusetzen.

(Mi sembra di non poter credere alle mie orecchie: entro tre quarti d'ora bisognerebbe votare il disegno di legge. Tutte le nostre obiezioni di principio contenute nella relazione di minoranza, obiezioni sulla eliminazione delle riserve comunali, sull'illegittimità, sulla regolamentazione dei rimborsi danni ecc. dovrebbero essere risolte con una votazione.

Nessuno può negarci il diritto di tornare

su tali questioni nel corso della discussione, ragione per cui è escluso che si possa effettuare una votazione entro le 14. Oggi pomeriggio non si può tenere una seduta perché è già fissata la seduta del Consiglio provinciale di Bolzano. Per decisioni prese in passato il Presidente ha comunicato per iscritto che non si terranno, dopo quella odierna, altre sedute del Consiglio regionale: di conseguenza diversi consiglieri hanno già impegnato il loro tempo e si recheranno in vacanza. Non si può ora rimaneggiare tutto e perciò non c'è altra possibilità che quella di rinviare la discussione a settembre e proseguirla allora).

NARDIN (P.C.I.): Il Consiglio è sovrano . . .

PRESIDENTE: È vero che era stato comunicato che la sessione chiudeva oggi.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Mi richiamo al Regolamento: chiedo una votazione sulla prosecuzione dei lavori fino all'esuarimento della discussione.

PRESIDENTE: Il Consiglio può, indubbiamente, variare le sue decisioni, ma ci può essere chi è impegnato.

La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich möchte vom Abg. Mitolo wissen, ob er unter « prosecuzione dei lavori » versteht, daß heute nachmittag weiterdebattiert oder die Diskussion an einem andern Tag fortgesetzt werden soll.

(Vorrei sapere dal cons. Mitolo se per « prosecuzione dei lavori » egli intenda proseguire il dibattito oggi pomeriggio od un altro giorno).

Interruzione

KAPFINGER (S.V.P.): Bedeutet der Vorschlag, daß wir heute nachmittag weitermachen sollen?

(La proposta significa che si continua oggi pomeriggio?).

Interruzione

KAPFINGER (S.V.P.): Für mich ist die Frage nicht geklärt und sie ist bis jetzt unbeantwortet geblieben.

(Per me la questione non è chiara e la mia domanda è rimasta finora senza risposta).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Se nel pomeriggio c'è Consiglio provinciale, domani, lunedì, martedì . . . questo volevo dire.

PRESIDENTE: Ci sono due proposte: del cons. Wahlmueller di rinvio a settembre, del cons. Nardin di riprendere la prossima settimana. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Io avevo fatto due proposte: la prima era di rinunciare alla discussione, concludendo subito; in subordine di proseguire.

PRESIDENTE: Io non posso togliere ai consiglieri la facoltà di intervenire.

NARDIN (P.C.I.): È chiaro che non si può togliere il diritto alla parola; seguiamo con gli interventi degli iscritti, poi votiamo.

PRESIDENTE: Ma non possiamo continuare fino alle 16.

NARDIN (P.C.I.): Se il Consiglio lo decide . . .

PRESIDENTE: Allora metto ai voti la proposta di discutere e di votare oggi la legge. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich wollte nur zur Klarstellung folgendes sagen.

(Solo per un chiarimento).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Signor Presidente, siamo in sede di votazione e nessun consigliere può ottenere la parola; pertanto votiamo.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Ma che cosa?

PRESIDENTE: Andiamo avanti con la discussione e votiamo la legge oggi.

Metto in votazione la proposto di proseguire i lavori fino alle ore 16.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinta a maggioranza con 15 voti favorevoli e 15 contrari.

Metto ora in votazione la proposta di continuare la discussione fino alle ore 14 e riprendere l'esame martedì prossimo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: la proposta è accolta con 18 voti favorevoli e 14 contrari.

Il cons. Canestrini ha la parola in discussione generale.

CANESTRINI (P.C.I.): Il modo col quale questa discussione si è svolta, è sintomo significativo dell'impegno che viene posto nello esame di questo provvedimento di legge. Mi pare abbondantemente dimostrato che il provvedimento, oltre che gli interessi legittimi e diretti dei cacciatori, riguarda anche altri aspetti di più generale interesse: problemi costituzionali, l'inquadramento della legge che andiamo discutendo nella intera legislazione regionale. Sarebbe una svalutazione dei nostri lavori indicare a scopo della nostra fatica odierna soltanto la decisione della fine che dovranno fare le stamne o le lepri nelle prossime stagioni venatorie. È anche chiaro che questa legge avrà vastissime ripercussioni e non soltanto nel mondo dei cacciatori, ma nei confronti dei Comuni e delle categorie contadine. Dobbiamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti quanti ci hanno fatto pervenire proposte, critiche, suggerimenti, note, promemoria, anche osservazioni polemiche, superando, una volta tanto, la prevenzione che è purtroppo diffusa contro determinati partiti. Noi riteniamo opportuna — e lo dichiaro subito — la permanenza in vita della Federazione provinciale della caccia, con particolari compiti. Fatte tutte le valuta-

zioni del caso, il nostro gruppo rimane d'opinione che la Federcaccia debba restare per svolgere quei compiti che solo essa può espletare. E con ciò voglio subito aggiungere che sono in pieno disaccordo coi metodi che regolano la democrazia interna della Federazione della caccia; si tratta tuttavia di un problema interno, che è devoluto agli iscritti alla federazione medesima. Se sono vere le critiche che i cacciatori rivolgono all'organizzazione — e probabilmente sono vere — siano i cacciatori stessi, attraverso gli organi statutari, che lo consentono, a porvi rimedio. Quale è il contenuto del dibattito fin qui svolto? Mi pare siano emersi alcuni principi fondamentali che intendo ribadire. Premetto che non voglio anticipare quale sarà il nostro atteggiamento sui vari articoli della legge, ma, in questa sede, ritengo si debba dire qualcosa sui problemi di carattere generale. Anzitutto ci sembra necessario constatare come sia fuori di ogni dubbio la necessità della sollecita discussione e approvazione del provvedimento. Non ci facciamo illusioni sulla bontà di esso, che rappresenta soltanto un compromesso. Ci sono alcuni articoli, che corrispondono alle esigenze fondamentali per l'esercizio dell'arte venatoria, ma il provvedimento denota ampiamente la sua provvisorietà; e tutti siamo d'accordo che la questione dovrà essere ripresa più compiutamente nella prossima legislatura, senza possibilmente, aspettare l'ultimo giorno di una sessione. Questa legge contiene alcuni principi fondamentali, fra cui quello del mantenimento del principio riservistico. Principio al quale siamo favorevoli, con l'intesa però — e in questo senso abbiamo presentato un emendamento — che le riserve private siano abolite, che questo residuo di età feudali sia eliminato dalla nostra legislazione. Altro punto che ci pare di dover sottolineare è che la libertà di associazione non

deve diventare arbitrio e licenza. Riaffermiamo, in armonia al nostro ordine del giorno, che vedremmo assai volentieri degli organismi unitari di rappresentanza provinciale, a interpretare, provincia per provincia, bisogni e aspirazioni dei cacciatori.

Altro punto, Ci pare necessario provvedere all'organizzazione delle riserve in un ambito mandamentale, non come ora, comunali.

Il cons. Raffaelli ha già accennato al problema, né io intendo ora dire se sia meglio ricorrere ai confini di competenza delle preture o altro; affermo soltanto che le riserve devono essere riorganizzate su più vasto territorio. Infine dovrà essere studiata l'opportunità che fin da ora, Giunta e Consiglio diano indicazioni precise al massimo sul regolamento che verrà emanato in attuazione della legge che stiamo discutendo. Il regolamento, di fronte a un provvedimento come questo, assume enorme importanza e deve essere frutto della elaborazione di proposte concrete sortite da questa discussione, perché il regolamento non sia, come talora avviene, figlio spurio; non tradisca, esso, questa legge. Questi i temi di principio, come « *Introibo* » alla discussione. Su questi temi di principio è doveroso che anche i colleghi si esprimano.

Ultimo accenno, quello a un problema che

è nato parallelamente a questa legge; quello dei danni che la selvaggina arreca alle campagne. Io riconosco l'opportunità che si discuta anche di questo argomento. Bisognerà però essere chiari, e bisognerà distinguere fra danno e danno. Ce n'è almeno di tre categorie: i danni arrecati dal cacciatore o dal cane, che transitano per i coltivi, i danni arrecati dalla selvaggina stanziale nel nutrirsi, scortecciando, ad esempio, alberi, e quelli dovuti alla selvaggina di ripopolamento. È evidente, ad esempio, che non si può chiedere all'ente pubblico, né all'associazione cacciatori, la rifusione dei danni della prima categoria, per i quali soccorre eventualmente il codice civile. Per gli altri danni bisognerà vedere in quale misura possa intervenire l'ente pubblico, esonerando riserve e federazione. È un problema che bisogna esaminare, prendendo orientamenti decisi.

Per questa volta ho finito; e mi duole annunciare ai colleghi che prenderò ancora la parola, a lungo, nella discussione sui vari articoli.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. I lavori riprendono martedì 4 agosto alle ore 10.

(Ore 13,55)